



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Seduta di Giunta regionale n. 84 dell' 8 febbraio 2012

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2977 al n. 2996) . . . . .	2
Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata (n. 2997) . . . . .	2

#### Seduta di Giunta regionale n. 85 dell' 8 febbraio 2012

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2998 al n. 2999) . . . . .	3
--	---

#### D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2979

Promozione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto KM VERDE, nel comune di Ponte Nossola (BG) . . . . .	4
---	---

#### D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2980

Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2012/2013. . . . .	5
---	---

#### D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2985

Ottemperanza alla sentenza del TAR della Lombardia n. 975/2011 con il reinserimento nel piano cave della provincia di Bergamo dell'ATEg30 in comune di Brembate di Sopra (BG) . . . . .	12
---	----

#### D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2987

Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni acque superficiali . . . . .	15
---	----

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

#### Presidenza

##### D.d.u.o. 7 febbraio 2012 - n. 829

Direzione centrale Programmazione integrata - Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2012 di economie di stanziamento accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2012 e al documento tecnico di accompagnamento - V provvedimento . . . . .	16
---	----

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### D.d.g. 7 febbraio 2012 - n. 795

Integrazione e aggiornamento del Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno scolastico e formativo 2012/2013 (art. 7, c. 6, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19) approvato con d.d.g. 12896 del 29 dicembre 2011 . . . . .	23
---	----

#### D.G. Sanità

##### Circolare regionale 30 gennaio 2012 - n. 1

Precisazioni in ordine ai contenuti e alle modalità di rendicontazione della Macroattività Ambulatoriale Complessa e ad alta integrazione di risorse (MAC), di cui alle d.g.r. n. IX/2633/2011 e n. IX/2946/2012 . . . . .	24
--	----

#### D.G. Commercio, turismo e servizi

##### D.d.g. 8 febbraio 2012 - n. 838

Iscrizione all'elenco di cui al paragrafo 4 comma 6 della d.g.r. 28 ottobre 2009 n. 10397 dei Distretti del commercio che hanno concorso con esito positivo al bando di finanziamento previsto con d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 993 (2° gruppo) . . . . .	26
--	----

### E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

#### Sentenza 12 dicembre 2011, n. 339

Sentenza 12 dicembre 2011, n. 339 . . . . .	27
---	----

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 84 dell' 8 febbraio 2012  
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2977 al n. 2996)

### B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

A1 SEGRETARIATO  
A102 - SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO  
(Relatore il Presidente Formigoni)

**2977** - RISOLUZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI BERGAMO, DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DELL'ACCADEMIA E DEI REPARTI TERRITORIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

### DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

AA01 - AVVOCATURA  
(Relatore il Presidente Formigoni)

**2978** - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 9 DEL 30 GIUGNO 2011 DEL CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI CONCERNENTE IL PROGETTO «RISAGOMATURA DELLA SEZIONE IDRULICA E RIVESTIMENTO ECOCOMPATIBILE». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (21/2012)

### DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

AD04 - PROGRAMMAZIONE  
(Relatore il Presidente Formigoni)

**2979** - PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO KM VERDE, NEL COMUNE DI PONTE NOSSA (BG) - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI E L'ASSESSORE RAIMONDI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

### DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

(Relatore l'assessore Rossoni)  
E101 - SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

**2980** - PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DOTE PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2012/2013

E103 - LAVORO

**2981** - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

### DIREZIONE GENERALE H SANITA'

(Relatore l'assessore Bresciani)  
H102 - RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE

**2982** - CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - APPROVAZIONE DI DOCUMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

**2983** - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2009 N. 33 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITA'» - BANDO 2010 - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

### DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI

(Relatore l'assessore Rizzi)  
N102 - IMPIANTISTICA E ATTIVITÀ DELLA MONTAGNA

**2984** - SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE (L.R. 2002, N. 26)

### DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI

(Relatore l'assessore Raimondi)  
T104 - TUTELA AMBIENTALE

**2985** - OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA N. 975/2011 CON IL REINSERIMENTO NEL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO DELL'ATEG30 IN COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (BG)

**2986** - TRASMISSIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO CAVE PROVINCIALE DI LODI, CON LO STRALCIO DALLO STESSO DELLA CAVA DI RECUPERO RG2, IN COMUNE

DI SAN FIORANO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 14 AGOSTO 1998 N. 14

T105 - SVILUPPO SOSTENIBILE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**2987** - APPROVAZIONE DI CRITERI, MODALITÀ E METODOLOGIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DEI PROGETTI DI DERIVAZIONI DI ACQUE SUPERFICIALI

### DIREZIONE GENERALE U CASA (Relatore l'assessore Zambetti)

U101 - PROGETTI E PROGRAMMI INNOVATIVI PER LA CASA

**2988** - DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

**2989** - DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SORESINA (CR) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

**2990** - DETERMINAZIONI IN MERITO AL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VEROLANUOVA (BS) ED AL RELATIVO PIANO DI REINVESTIMENTO DEI PROVENTI (ART. 34 E TITOLO IV - CAPO I L.R. 27/2009)

### DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA (Relatore l'assessore Belotti)

Z102 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**2991** - COMUNE DI CALOLZIOCORTE (LC) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**2992** - COMUNE DI BRESCIA - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

**2993** - COMUNE DI TIRANO (SO). DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART.13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z103 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**2994** - APPROVAZIONE PROPOSTA DEFINITIVA RIDELIMITAZIONE DEI COMPENSORI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 78 E 79 BIS DELLA L.R. 31/2008 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI DE CAPITANI E MACCARI) - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore l'assessore Bresciani)

**2995** - APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

**2996** - MODIFICA DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA APPROVATO CON DGR N. VIII/008666 DEL 12 DICEMBRE 2008 AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELL'ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13, C. 6, L.R. N. 31/1997» (L.R. N. 33/09, ART. 18, C. 6) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazione approvata (n. 2997)

### B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE O COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI  
(Relatore l'assessore Maullu)

O102 - TURISMO

**2997** - AZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO (16 - 19 FEBBRAIO 2012) FIERA MILANO RHO PERO

**Seduta di Giunta regionale n. 85 dell' 8 febbraio 2012**  
**Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 2998 al n. 2999)**

*A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE*

**Direzione centrale AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO**  
**(Relatore il Presidente Formigoni)**

**2998** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE AD OGGETTO: «INSEDIAMENTO NUOVA GIUNTA»

*B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*

**Direzione centrale AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO**

AC04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

**(Relatore il Presidente Formigoni)**

**2999** - 1° PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2012

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

**D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2979**  
**Promozione dell'accordo di programma per l'attuazione del**  
**progetto KM VERDE, nel comune di Ponte Nossa (BG)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 della legge medesima che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Considerato che:

- Fondazione Cariplo ha condiviso con Regione Lombardia per l'annualità 2011 di finanziare i progetti emblematici delle province di Bergamo e Sondrio;
- l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale già attivo sul territorio di Bergamo rappresenta la cornice programmatica adeguata per valutare e sviluppare progetti coerenti con la programmazione regionale e locale;
- il Comitato di coordinamento AQST della provincia di Bergamo, nella seduta del 21 dicembre 2011 ha approvato l'inserimento negli elenchi dell'AQST, di 3 progetti emblematici tra cui il progetto di riqualificazione dell'area, denominata ex-Cantoni, finalizzato alla attuazione del progetto KM VERDE, nel Comune di Ponte Nossa;

Considerato che la promozione dell'Accordo di riqualificazione dell'area, denominata ex-Cantoni, finalizzato alla attuazione del progetto KM VERDE, nel Comune di Ponte Nossa comporta:

1. il rilancio occupazionale attraverso l'insediamento nell'area di nuove aziende che operano in settori altamente qualificati;
2. la costituzione di un incubatore d'impresa ed un centro servizi, nonché al reimpiego della esistente centrale idroelettrica;
3. la realizzazione di un polo produttivo con l'applicazione di soluzioni tecnologiche ad «impatto zero»;
4. il recupero conservativo di alcune parti del complesso industriale dismesso di pregio architettonico;

Preso atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma, sono i seguenti:

- Regione Lombardia
- Comune di Ponte Nossa

Preso atto che le procedure urbanistiche saranno espletate dal Comune di Ponte Nossa con l'approvazione del PGT;

Ritenuto che l'Accordo di Programma sia definito entro 31 ottobre 2012;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di promuovere l'Accordo di Programma finalizzato alla attuazione del progetto KM VERDE, nel Comune di Ponte Nossa (BG);
2. di individuare, quali soggetti interessati al perfezionamento dell'atto di cui al precedente punto 1, i seguenti Enti:
  - Regione Lombardia
  - Comune di Ponte Nossa
3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2);
4. di stabilire, altresì che:
  - l'Accordo di Programma sia definito entro 31 ottobre 2012;
  - la presente deliberazione venga trasmessa in copia al Consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;
  - la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

**D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2980**  
**Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2012/2013**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- Il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento n. 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007 - 2013, di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

Visto l'art. 2, comma 4, lett. b) ed e) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà di insegnamento e di educazione e tutela altresì la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli ed alla loro funzione educativa;

Vista la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e le sue successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 2 il quale prevede tra i principi qualificanti:
  - a) la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi di sostegno economico delle famiglie, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi;
  - b) lo sviluppo dell'eccellenza del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
  - c) la promozione dell'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscano l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti;
- l'art. 8 il quale ha previsto l'attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo, inoltre, che le modalità di attuazione di detti interventi vengano definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale (DPEFR);
- l'art. 11 comma 1, lett. a), il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo;
- l'art. 14, commi 1 e 2, i quali prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

Visto l'art. 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Richiamate:

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come integrata dall'art. 28 della l.r. n. 22/2006;
- la d.g.r. del 25 novembre 2009, n. 10603 «Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (ll.r. nn. 13/03 e 21/03)»;
- la d.g.r. IX/2412 del 26 ottobre 2010 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché per i servizi al lavoro»;
- la d.g.r. del 20 gennaio 2010, n. VIII/11030 «Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e di formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2010/2011»;
- la d.g.r. n. IX/1230 del 19 gennaio 2011 «Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e di formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2011/2012»;

Richiamati altresì gli atti di programmazione regionale ed in particolare il Piano Regionale di Sviluppo della IX Legislatura (PRS), approvato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56 nonché la proposta di approvazione del «Documento Strategico Annuale» approvato con d.g.r. IX/2034 del 28 luglio 2011 e la relativa risoluzione del Consiglio regionale n. IX/276 del 8 novembre 2011, in cui sono evidenziati i principi del riconoscimento del merito, il diritto all'educazione ed allo studio lungo tutto l'arco della vita e la crescita del capitale umano quali fattori strategici di competitività e di libertà del sistema socio-economico lombardo e quali priorità indefettibili delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro;

Considerato che il consolidamento del processo di riforma, di cui alla citata l.r. 19/2007, si caratterizza per l'integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro e per la centralità della persona;

Valutato di confermare per l'anno scolastico e formativo 2012/2013 il sistema dote come elemento unificante in grado di favorire una programmazione unitaria delle diverse fonti di finanziamento, centrata sulla domanda, con l'obiettivo di:

- implementare e qualificare la gamma dei servizi in cui si articola la dote attraverso una maggiore attenzione ai bisogni espressi ed emergenti della persona;
- riconoscere, valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia quale nucleo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della persona;
- introdurre modalità procedurali che favoriscano la persona che accede ai servizi del sistema di istruzione e formazione regionale, tenendo conto e valorizzando altresì la composizione e la situazione del nucleo familiare di appartenenza;
- favorire un'efficace programmazione con il più ampio coinvolgimento del territorio, degli enti locali, nonché delle istituzioni scolastiche e formative;

Ritenuto che la programmazione dei servizi di istruzione e di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2012/2013, sarà articolata come di seguito indicato:

- «Dote Scuola - Percorsi di istruzione», per garantire il diritto allo studio e la libertà di scelta nell'ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario;
- «Dote Scuola - Percorsi di istruzione e formazione professionale», per garantire la frequenza di:
  - percorsi triennali e quadriennali per l'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione;
  - percorsi di quarta annualità per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
  - percorsi annuali sperimentali per l'accesso all'esame di Stato;
  - percorsi personalizzati per allievi disabili, finalizzati a sviluppare le competenze professionali e le possibilità di inserimento socio-lavorativo di giovani allievi disabili nonché eventuali percorsi formativi rivolti al contrasto della dispersione scolastica;

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

Dato atto altresì che la *Dote Scuola* è stata concepita in relazione alla scelta operata dal fruitore del servizio rispetto all'offerta educativa e pertanto è stata diversificata nelle diverse componenti del sostegno alla libertà di scelta dei percorsi educativi, del sostegno al reddito, del sostegno alla permanenza nel sistema educativo, della premialità del merito degli studenti capaci e meritevoli, della frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere, del sostegno agli studenti con disabilità;

Considerato che la programmazione dei servizi di istruzione e di istruzione e formazione professionale finanziati con «*Dote Scuola*» per l'anno scolastico e formativo 2012 - 2013, comprensiva delle prosecuzioni dei percorsi già avviati ai sensi delle citate d.g.r. n. 11030/2010 e n. 1230/2011 negli anni scolastici e formativi 2010/2011 e 2011/2012, risulta così stimata e articolata:

- per «*Dote Scuola - Percorsi di istruzione*» € 81.000.000,00, comprensivi delle assegnazioni statali, e comunque nei limiti di stanziamento previsti alle U.P.B. 2.3.0.2.406, 2.3.0.2.402 e 2.3.0.3.278, di cui € 39.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2012 ed € 42.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013;
- per «*Dote Scuola - Percorsi di istruzione e formazione professionale*» € 173.900.000,00, comprensivi delle assegnazioni statali e delle risorse disponibili a valere sul POR FSE 2007/2013, e comunque nei limiti di stanziamento previsti alle U.P.B. 2.3.0.2.406, 2.3.0.2.77, 2.3.0.2.237 e 2.3.0.2.402, di cui € 86.760.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2012 ed € 87.140.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013;

Ritenuto di definire gli elementi essenziali che caratterizzano i percorsi in cui si articola *Dote Scuola* per le componenti Istruzione e Formazione professionale, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, al fine di realizzare una concreta politica di sostegno alle famiglie nell'attuale fase di crisi economica, di definire - con riferimento al calcolo dell'Indicatore reddituale previsto per l'attribuzione del beneficio della componente «Buona scuola» di cui al citato allegato A, - una specifica scala di equivalenza i cui parametri di calcolo, migliorativi rispetto a quelli previsti dall'ISEE nazionale, tengono conto in particolare della composizione e della condizione del nucleo familiare nonché della presenza di persone fragili;

Considerato che, con successivi provvedimenti ed avvisi pubblici, la Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro definirà le modalità operative per l'assegnazione delle Doti;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

## DELIBERA

1. di stabilire che la programmazione dei servizi di istruzione e di istruzione e formazione professionale finanziati con «*Dote Scuola*» per l'anno scolastico e formativo 2012-2013, comprensiva delle prosecuzioni dei percorsi già avviati ai sensi delle citate d.g.r. n. 11030/2010 e n. 1230/2011 negli anni scolastici e formativi 2010/2011 e 2011/2012, risulta così stimata e articolata:

- per «*Dote Scuola - Percorsi di istruzione*»: per «*Dote Scuola - Percorsi di istruzione*» € 81.000.000,00, comprensivi delle assegnazioni statali, e comunque nei limiti di stanziamento previsti alle U.P.B. 2.3.0.2.406, 2.3.0.2.402 e 2.3.0.3.278, di cui € 39.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2012 ed € 42.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013;
- per «*Dote Scuola - Percorsi di istruzione e formazione professionale*» € 173.900.000,00, comprensivi delle assegnazioni statali e delle risorse disponibili a valere sul POR FSE 2007/2013, e comunque nei limiti di stanziamento previsti alle U.P.B. 2.3.0.2.406, 2.3.0.2.77, 2.3.0.2.237 e 2.3.0.2.402, di cui € 86.760.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2012 ed € 87.140.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2013;

2. di stabilire che gli elementi essenziali che caratterizzano i percorsi e le componenti in cui si articola la *Dote Scuola* per le componenti Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale, sono quelli indicati nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di rinviare a successivi provvedimenti ed avvisi pubblici la definizione delle modalità operative per l'assegnazione di *Dote Scuola* per le componenti Istruzione e Istruzione e Formazione Professionale per l'anno scolastico e formativo 2012-2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito Internet della Direzione generale Istruzione, formazione e lavoro per la consultazione informatica;

Il segretario: Marco Pilloni

**NOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione**
**Componenti : "Buono Scuola", "Disabilità ", "Integrazione al reddito"**

Destinatari

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie superiori, paritarie e statali che applicano una retta d'iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.

**1 - Componente "Buono Scuola"**

Viene assegnato un buono di valore fisso in relazione all'indicatore reddituale (definito sulla base della tabella "Indicatore reddituale" riportata di seguito nel presente allegato) e dell'ordine e grado di scuola frequentata secondo il seguente schema:

Indicatore reddituale	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado	Scuola Secondaria di secondo grado
0-8500	€ 700	€ 800	€ 900
8501-12000	€ 600	€ 700	€ 800
12001-20000	€ 500	€ 600	€ 700
20001-30000	€ 450	€ 550	€ 650

In presenza di un indicatore reddituale superiore ad € 30.000,00 non verrà riconosciuta alcuna dote.

Requisiti di reddito e valore economico del buono

**2 - Componente "Disabilità "**

Allo studente, portatore di handicap con certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal DPCM 23/02/2006, n.185 e dalla DGR 2185/2011 verrà assegnata una dote pari ad € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore dell'indicatore reddituale

**3 - Componente "Integrazione al reddito"**

In presenza di ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00 è attribuita, un'integrazione al Buono Scuola, come Buono Servizi Scolastici, secondo la seguente tabella:

ISEE	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado	Scuola Secondaria di secondo grado
0-5000	€ 550	€ 750	€ 950
5001-8000	€ 500	€ 700	€ 900
8001-12000	€ 450	€ 650	€ 850
12001-15458	€ 400	€ 600	€ 800

Modalità di assegnazione

Avviso Pubblico  
Con riferimento alla disponibilità di bilancio si potrà procedere alla predisposizione di un elenco sulla base del requisito di reddito

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

**DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione**
**Indicatore reddituale**

Per indicatore reddituale si intende il reddito familiare complessivo rapportato alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, costituito dai genitori e dai soli figli a carico, indipendentemente dalla composizione certificata dallo stato di famiglia. L'indicatore reddituale è il risultato della divisione del reddito complessivo della famiglia, come risultante dalla dichiarazione dei redditi, per i coefficienti indicati nella seguente tabella:

SCALA DI EQUIVALENZA	
Componenti nucleo	Coefficienti
1° componente	1,00
2° componente	1,57
3° componente	2,07
4° componente	2,69
5° componente	3,36
6° componente	4,03
Oltre il 6°	+ 0,67
Maggiorazioni previste in relazione al nucleo familiare	
Presenza di entrambi i genitori che lavorano	+ 0,20
Presenza di entrambi i genitori, di cui solo uno lavoratore	+ 0,10
Condizione di monogenitorialità	+ 0,40
Per ogni componente del nucleo familiare con invalidità superiore al 66% o con disabilità grave, se maggiorenne	+ 0,70
Invalidità del figlio minore con disabilità grave	+ 0,90

**DOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione**
**Componente "Merito"**

Destinatari	Studenti, residenti in Lombardia, capaci e meritevoli che abbiano concluso, nell'anno scolastico 2011/2012, il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado, nonché le classi della scuola secondaria superiore, presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza, e che abbiano conseguito nell'arco del percorso scolastico una valutazione eccellente ed abbiano i sotto descritti requisiti di reddito.
Requisiti di reddito e valore economico del buono	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allo studente, con ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 verrà riconosciuta una Dote- Componente "Merito" pari ad € 300,00 se ha conseguito agli esami di licenza media una valutazione finale pari o superiore a 9, ovvero una Dote pari ad € 700,00 se ha conseguito agli esami di licenza media una valutazione finale almeno pari a 10.</li> <li>Allo studente, con ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00, verrà riconosciuta una Dote- Componente "Merito" pari ad € 300,00 se a conclusione della prima, della seconda, della terza o della quarta classe della scuola secondaria superiore ha conseguito una valutazione finale media - escludendo il voto di religione e comprendendo il voto di condotta - compresa tra 8 e 9, ovvero una Dote pari ad € 500,00 in caso di valutazione finale media superiore a 9.</li> <li>Allo studente che abbia concluso il V anno della scuola secondaria superiore riportando la valutazione di 100 e lode verrà riconosciuta una Dote- Componente "Merito" pari ad € 1.000,00, a semplice presentazione della domanda, senza indicazione della situazione reddituale o ISEE.</li> </ul>
Modalità di assegnazione	Avviso Pubblico Con riferimento alla disponibilità di bilancio si potrà procedere alla predisposizione di un elenco sulla base del requisito di reddito

**NOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale**
**Componente "Sostegno al reddito"**

Destinatari	Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (Istruzione e IFP) presso le scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie superiori, statali e paritarie che non applicano una retta di iscrizione e/o frequenza, ovvero iscritti presso le Istituzioni formative accreditate con sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza				
Requisiti di reddito e valore economico del buono	Viene assegnato un buono di valore fisso in relazione all'ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) e dell'ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella:				
	ISEE	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di primo grado	Scuola Secondaria di secondo grado	Percorsi di IFP
	0-5000	€ 110	€ 190	€ 290	€ 190
	5001-8000	€ 90	€ 150	€ 230	€ 150
	8001-12000	€ 70	€ 120	€ 180	€ 120
12001-15458	€ 60	€ 90	€ 140	€ 90	
Modalità di assegnazione	Avviso Pubblico Con riferimento alla disponibilità di bilancio si potrà procedere alla predisposizione di un elenco sulla base del requisito di reddito				

**NOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale**
**Percorsi triennali, quadriennali e quarta annualità di Istruzione e Formazione Professionale ,**
**Corso annuale sperimentale per l'accesso all'esame di Stato.**

Destinatari	Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti percorsi triennali, quadriennali o di quarta annualità di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale, nonché un corso annuale sperimentale per l'accesso all'esame di Stato, erogati dalle Istituzioni Formative accreditate al sistema di Istruzione e Formazione professionale regionale, ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 19/07 e successivi provvedimenti attuativi.
Valore economico	<p><b><u>Percorsi Triennali, quadriennali e IV anno</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una dote pari ad € 4.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata.</li> <li>Una dote pari ad € 2.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province per le quali permane il trattamento previsto negli atti relativi al trasferimento per il personale</li> </ul>
	<p>Allo studente titolare di dote e portatore di handicap certificato dall'ASL di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 2185, verrà assegnata una dote aggiuntiva pari ad € 3.000,00. Tale contributo è destinato alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell'attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente.</p> <p><b><u>Corso annuale sperimentale per l'accesso all'Esame di Stato</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Una dote pari ad € 4.800,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione Formativa accreditata.</li> </ul>

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

<b>NOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale</b>	
Modalità di assegnazione	<p><b>Avviso Pubblico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla disponibilità di bilancio, la Dote verrà assegnata in via prioritaria agli studenti iscritti all'anno formativo 2012/2013 secondo le modalità e tempistiche previste dalla Circolare ministeriale del 29 dicembre 2011, n. 110 e dalla Circolare congiunta Regione Lombardia/Ufficio Scolastico Regionale del 12 gennaio 2012, n. 217.</li> <li>• È assicurato l'accesso alla Dote a tutti gli studenti che si iscrivono ai percorsi nei termini stabiliti dalle precedenti circolari. Per i percorsi di IFP relativi all'area "Cura della persona, estetica sport e benessere" verrà definito un numero massimo di doti per provincia e le doti saranno assegnate in proporzione al numero totale di studenti iscritti per provincia rapportato al numero massimo di doti definito.</li> <li>• Alla conclusione della prima fase di iscrizione, gli enti provvedono alla definizione delle classi, cui sarà assegnato il numero di Doti inizialmente riconosciute. Tali Doti saranno poi confermate dall'Istituzione Formativa, mediante domanda nominativa, all'avvio dell'anno formativo. Il numero massimo di Doti riconoscibili per classe è pari a 25. Nei limiti della disponibilità finanziaria è altresì individuata, per singola Istituzione Formativa (che non abbia già raggiunto i limiti massimi di doti assegnabili per classe), una quota percentuale aggiuntiva di doti per il successivo accoglimento di eventuali allievi che si dovessero iscrivere in una seconda fase. La priorità nell'assegnazione di tale quota è per gli allievi bocciati dell'anno formativo precedente.</li> <li>• Per gli studenti delle classi seconde e terze dell'anno formativo 2012/2013, il numero massimo di Doti per ciascuna classe è inizialmente pari al numero di Doti approvate per l'anno formativo precedente con il decreto di saldo. A questa quota verrà aggiunto, per ciascuna annualità, un contingente pari ad una Dote per ciascuna classe, ad eccezione di quelle che abbiano già raggiunto il limite di 25 e di quelle dell'area "Cura della persona, estetica sport e benessere". Queste Doti aggiuntive sono a disposizione dell'Istituzione Formativa per integrare la quota iniziale di uno qualsiasi dei corsi di quell'annualità, con priorità nell'assegnazione agli allievi bocciati. Non è comunque possibile eccedere le 25 Doti per classe.</li> <li>• Per le prosecuzioni dei corsi dell'area "Cura della persona, estetica sport e benessere" la quota iniziale per ciascuna classe è pari a quella approvata con il decreto di prima assegnazione dell'anno formativo precedente.</li> <li>• Per le quarte annualità dell'a.f. 2012/2013 l'accesso alla dote è riservato agli studenti in possesso di una qualifica di IFP coerente con il percorso di IV annualità prescelto. La coerenza fra Diploma e qualifica IFP è illustrata nel repertorio dell'Offerta di Istruzione e formazione Professionale di secondo ciclo.</li> <li>• Prosegue la fase sperimentale dei percorsi annuali per l'accesso all'Esame di Stato degli Istituti Professionali, destinati agli studenti che hanno conseguito il Diploma professionale di Tecnico al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale, limitatamente agli indirizzi che trovano corrispondenza in uno specifico esame di Stato di istruzione professionale.</li> <li>• Non sono ammesse nuove classi composte da un numero di allievi disabili superiore a 5.</li> <li>• Le Istituzioni Formative non possono richiedere ulteriori contributi obbligatori a carico degli allievi inseriti in classi sostenute con il sistema dote.</li> </ul>
Certificazioni Finali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione di Qualifica Triennale</li> <li>• Diploma Professionale di Tecnico di IV anno</li> <li>• Attestato delle competenze acquisite o certificazione di frequenza</li> </ul>
Prove d'Esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prova d'Esame Finale con commissione interna e presidente nominato da Regione Lombardia (percorsi triennali e IV anni).</li> <li>• Regione Lombardia riconosce, ai presidenti delle commissioni d'esame nominate presso gli Istituti di Stato che erogano corsi di IFP, il trattamento economico previsto dal decreto del 3 maggio 2011, n. 3934 ed eventuali successive modifiche od integrazioni.</li> </ul>

<b>NOTE SCUOLA - Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale</b>	
<b>Percorsi personalizzati per allievi disabili</b>	
Destinatari	Giovani con disabilità certificata rilasciata dall'ASL di competenza, secondo le procedure previste dal DPCM del 23 febbraio 2006, n. 185 e le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 2185, residenti in Lombardia, che abbiano concluso il primo ciclo di studi anche senza aver conseguito il relativo titolo (diploma di scuola secondaria di primo grado). L'accesso alla prima annualità è riservato agli allievi che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età alla data di avvio del nuovo anno formativo.
Valore economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Una dote pari ad € 7.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata.</li> <li>• Una dote pari ad € 5.500,00 in caso di iscrizione ad una Istituzione formativa accreditata trasferita alle Province per le quali permane il trattamento previsto negli atti relativi al trasferimento per il personale.</li> </ul>
Modalità di assegnazione	<p><b>Avviso Pubblico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento alla disponibilità di bilancio, la Dote verrà assegnata, in via prioritaria, agli studenti iscritti all'anno formativo 2012/2013 secondo le modalità e tempistiche previste dalla Circolare ministeriale del 29 dicembre 2011, n. 110 e dalla Circolare congiunta Regione Lombardia/Ufficio Scolastico Regionale del 12 gennaio 2012, n. 217.</li> <li>• Analogamente a quanto previsto per i percorsi triennali, è assicurato l'accesso alla dote a tutti gli allievi iscritti nelle classi prime entro i termini previsti dalle circolari.</li> <li>• Alla conclusione della prima fase di iscrizione, gli enti provvedono alla definizione delle classi cui sarà assegnato il numero di doti inizialmente riconosciute. Tali Doti saranno, poi, confermate dall'Istituzione Formativa mediante domanda nominativa, all'avvio dell'anno formativo. Il numero massimo di Doti riconoscibili per classe è pari a 12. Nei limiti della disponibilità finanziaria è altresì individuata, per singola Istituzione formativa (che non abbia già raggiunto i limiti massimi di doti assegnabili), una quota percentuale aggiuntiva di doti per il successivo accoglimento di eventuali allievi che si dovessero iscrivere in una seconda fase.</li> <li>• Per gli studenti delle classi seconde e terze dell'anno formativo 2012/2013, il numero di Doti massimo per ciascuna classe è pari al numero di doti ammesse per l'anno formativo precedente.</li> <li>• È previsto un anno integrativo per gli studenti, nati a partire dal 1° gennaio 1994, che abbiano concluso nell'a.f. 2011/2012 un 3° anno di Percorsi Personalizzati, non abbiano già usufruito dell'anno integrativo e risultino ancora in diritto-dovere non avendo raggiunto alcuna qualifica. Tali studenti saranno iscritti alla terza annualità dell'a.f. 2012/2013 per la quale si deroga, esclusivamente per gli stessi, al limite massimo delle 12 iscrizioni per classe fino ad un massimo di 16 iscritti, oppure potranno essere inseriti in una classe appositamente dedicata. Tali operazioni potranno essere fatte nel rispetto degli spazi disponibili e delle vigenti normative in materia di sicurezza.</li> </ul>
Certificazioni Finali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestato delle competenze acquisite o certificazione di frequenza.</li> </ul>
Prove d'Esame	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di norma non sono previste prove finali ma unicamente il rilascio di un attestato delle competenze acquisite.</li> </ul>

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

**D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2985  
Ottemperanza alla sentenza del TAR della Lombardia n. 975/2011 con il reinserimento nel piano cave della provincia di Bergamo dell'ATEg30 in comune di Brembate di Sopra (BG)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. VIII/619 del 14 maggio 2008 con la quale è stato approvato il piano cave della provincia di Bergamo - settori merceologici della sabbia-ghiaia, dell'argilla, calcari e dolomie, pietre ornamentali e pietrisco;

Vista la sentenza del TAR della Lombardia n. 975/2011 del 29 marzo 2011 con la quale a seguito di ricorso della ditta Cava di Brembate Sopra s.r.l., viene disposto l'annullamento della sopracitata d.c.r. VIII/619/2008 di approvazione del Piano Cave, nella parte in cui ha previsto lo stralcio dell'ATEg30 in comune di Brembate di Sopra;

Vista la nota pervenuta in data 15 settembre 2011, prot. reg. 19213 successivamente integrata con note del 5 ottobre 2011 e 1 dicembre 2011, con la quale la ditta Cava di Brembate Sopra s.r.l. ha chiesto alla D.G. Ambiente, energia e reti - U.O. Tutela Ambientale - di ottemperare alla sentenza TAR 975/2001, con l'inserimento nel Piano cave provinciale di Bergamo, delle aree di proprietà della Stessa;

Visto il comma 2bis dell'art. 9 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, così come integrata dalla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, che prevede quanto segue: «Le modificazioni del piano delle cave, dovute in ottemperanza di sentenza, passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale»;

Constatato che la sopracitata sentenza del TAR n. 975/2011 è stata notificata agli uffici regionali il 13 maggio del 2011 e che, essendo decorsi i termini di legge, risulta passata in giudicato, e che pertanto si può procedere all'esecuzione di tale sentenza;

Vista la nota dell'U.O. Tutela Ambientale, prot. n. 21396 del 12 ottobre 2011, con la quale si informa, ai sensi del Capo III della legge 241/1990, la Provincia di Bergamo, il Comune di Brembate di Sopra e la ditta Cava Brembate Sopra s.r.l., dell'avvio del procedimento di ottemperanza a quanto deciso con la sentenza del TAR della Lombardia n. 975/2011;

Vista la nota del Comune di Brembate di Sopra del 27 ottobre 2011, pervenuta in data 28 ottobre 2011, prot. reg. 22721, con la quale il medesimo ente, in relazione all'avvio del procedimento in ottemperanza alla sentenza del TAR n. 975/2011, esprime parere preliminare favorevole per lo sfruttamento delle aree residue di cava, secondo il protocollo d'Intesa tra il Comune di Brembate di Sopra e la ditta Cava di Brembate Sopra s.r.l. come indicato nella DGC n. 79 del 19 settembre 2010;

Constatato che, nei trenta giorni stabiliti nella citata nota prot. n. 21396/2011, non è pervenuta da parte degli altri soggetti individuati al precedente punto alcuna osservazione ostativa in merito al procedimento di ottemperanza comunicato agli stessi;

Preso atto che la ditta Cava di Brembate Sopra s.r.l. è stata incorporata nella società Zanardi Luigi s.r.l. come risulta dall'atto di fusione n. 77.436 del 21 dicembre 2011, a firma del notaio Mauro Ruggiero, fatto pervenire in data 10 gennaio 2012, prot. Reg. 591;

Considerato il limitato volume di scavo a secco, previsto a completamento di un'area estrattiva oggetto di recupero e situata nell'immediata vicinanza degli impianti della Ditta, autorizzati dal Comune;

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della l.r. 14/98, ad ottemperare a quanto stabilito con la sentenza del TAR della Lombardia n. 975/2011 del 29 marzo 2011, inserendo nel piano cave della provincia di Bergamo, settori merceologici della sabbia-ghiaia, dell'argilla, calcari e dolomie, pietre ornamentali e pietrisco, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. VIII/619 del 14 maggio 2008, l'area estrattiva in comune di Brembate di Sopra, con le previsioni contenute nella scheda e nella planimetria, riportate nell'alleg. 1) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e che sostituiscono quelle relative all'ATEg30, allegate alla d.c.r. VIII/619/2008;

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di ottemperare alla sentenza del TAR della Lombardia 975/2011, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 della l.r. 14/98 e s.m.i., inserendo nel piano cave della provincia di Bergamo

l'area estrattiva, per le motivazioni indicate in premessa, con le previsioni contenute nella scheda e nella planimetria, riportate nell'alleg. 1) al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e che sostituiscono quelle relative all'ATEg30, allegate alla d.c.r. VIII/619/2008;

2. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

**AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATEg30 (ex polo BP6g)**

SETTORE MERCEOLOGICO	GIACIMENTO	RISORSA
II - Sabbia e ghiaia	Gg32	Sabbia e ghiaia

**DATI GENERALI****DATI ANAGRAFICI**

Località interessata	Ca' Derocca
Comune/i interessato/i	Brembate di Sopra
Sezione/i C.T.R. interessata/e 1:10.000	C5a2

**CARATTERISTICHE DELL'AMBITO**

Superficie	ha 11,1
Mappali	nn. 75 - 394 - 396 - 4241
Soggiacenza falda	44 m
Vincoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno</li> </ul>
Contesto e infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiume Brembo a est.</li> <li>Strada provinciale n. 173 a ovest</li> </ul>

**PREVISIONI DI PIANO****RISERVE E PRODUZIONI (mc)**

Riserve stimate	100.000
Produzione prevista nel decennio	100.000
Riserve residue	0

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE**

Profondità massima di escavazione	16 m
Ulteriori prescrizioni	

**PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE**

Destinazione finale	Agricola
Recupero scarpate	Ricostituzione piano campagna originario mediante riempimento con materiali inerti o terre di scavo.
Recupero fondo cava	Ricostituzione piano campagna originario mediante riempimento con materiali inerti o terre di scavo..
Ulteriori prescrizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contestualità fase di coltivazione e recupero</li> <li>L'ambito deve essere recuperato e restituito alla destinazione finale prevista dal Piano entro 3 anni dall'approvazione del progetto e comunque entro il periodo di validità del Piano.</li> </ul>

**NOTA**

Ambito inserito in Ottemperanza alla Sentenza del TAR della Lombardia n. 975/2001 del 29 marzo 2011, secondo il protocollo d'Intesa tra il Comune di Brembate di Sopra e la ditta Cava di Brembate Sopra S.r.l. come indicato nella DGC n. 79 del 19/09/2010.

PROVINCIA DI BERGAMO - PIANO CAVE (L.R. 14/98)

CARTA DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEg30 (ex polo BP6g)

Comuni interessati: Brembate di Sopra



SCALA 1:10.000

-  Aree inserite da DGR ottemperanza sentenza TAR n. 975/2011
-  Aree stralciate (da Piano Cave 1990 e successive revisioni)

**D.g.r. 8 febbraio 2012 - n. IX/2987**  
**Approvazione di criteri, modalità e metodologie per lo**  
**svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a**  
**VIA dei progetti di derivazioni acque superficiali**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Dir. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla parte seconda, titolo III;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione d'impatto ambientale»;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- il regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5, «Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione d'impatto ambientale)»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7, lettera c) del d.lgs. 152/2006, il quale prevede che le Regioni disciplinino, «fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA [...]»;

Visto in particolare altresì l'art. 29, comma 1, lettera i-ter) della l.r. 26/2003, il quale prevede che la Regione debba «definire, con deliberazione della Giunta regionale e ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 152/2006, criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) che tengano conto dello stato territoriale e ambientale esistente, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.»;

Ritenuto opportuno fornire alle Autorità competenti per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazione di acque superficiali una metodologia di valutazione unitaria ed uniforme su tutto il territorio regionale, in grado di evidenziare gli elementi rilevanti su cui basare l'analisi e la valutazione delle istanze;

Visto l'allegato 1 «Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni di acque superficiali» [nel seguito «Metodo»] parte integrante della presente deliberazione, predisposto dalla Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale, in collaborazione con le altre Strutture regionali competenti in materia di derivazioni idriche e di tutela paesaggistica e ambientale;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto in data 6 maggio 2009 da Regione Lombardia, APER, Assoelettrica, in base al quale sono stati effettuati nove incontri tecnici a partire dall'ottobre 2010 con i rappresentanti delle suddette associazioni al fine di condurre l'avanzamento nell'elaborazione del Metodo;

Dato atto che, al fine di ricevere proposte in merito all'elaborazione del Metodo sono stati effettuati un incontro con gli uffici provinciali competenti in data 13 ottobre 2011 nonché due seminari - in data 9 e 23 novembre 2011 - a cui hanno preso parte rappresentanti di Province, mondo professionale, associazioni di categoria;

Considerato che la messa a punto del Metodo ha tenuto in considerazione le decisioni assunte circa la semplificazione dei procedimenti in attuazione del «Parametro B1 - Semplificazione»;

Ritenuto opportuno che il Metodo si applichi, alle seguenti casistiche:

- Progetti di nuovi impianti;
- Modifiche o estensioni di progetti così come definiti al punto 8 lettera t, dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 s.m.i.;

Visto l'art. 2, comma 6, del r.r. 5/2011 il quale stabilisce che le indicazioni inerenti la documentazione necessaria per le istanze di VIA sono fornite nell'apposita sezione «documentazione» del sito web di cui all'art. 7, comma 4, della l.r. 5/2010;

Considerato altresì opportuno sperimentare l'applicazione dell'allegato 1 per un primo periodo limitatamente alle sole derivazioni di acque superficiali ai fini idroelettrici ricadenti anche solo parzialmente nel territorio delle comunità montane, riservandosi di estendere successivamente la sua applicazione alle

altre tipologie di derivazioni di acque superficiali e ai contesti non montani, anche mediante la predisposizione di nuovi moduli o l'adattamento di quelli presenti nella versione attuale;

Ritenuto opportuno che per le istruttorie di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA in corso debbano essere tenuti in conto gli elementi conoscitivi previsti dal presente metodo;

Ritenuto altresì opportuno demandare al dirigente della UO «Sviluppo sostenibile e Valutazioni Ambientali» l'adeguamento delle linee guida approvate con decreto n. 4556 del 28 aprile 2010 della Direzione generale territorio ed urbanistica, per renderle metodologicamente coerenti con il presente metodo;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'Azione 15.5.2.7 «Proposte di semplificazione normativa e progetti sperimentali per lo snellimento delle procedure, anche mediante la valorizzazione dei sistemi volontari di gestione ambientale certificati EMAD ed ISO 14001» del vigente PRS;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 «Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni di acque superficiali» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*omissis*);

2. di stabilire che tale l'allegato 1 si applichi sperimentalmente alle sole derivazioni di acque superficiali ai fini idroelettrici ricadenti anche solo parzialmente nel territorio delle comunità montane, secondo le seguenti casistiche soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi della normativa vigente:

- Progetti di nuovi impianti;
- Modifiche o estensioni di progetti così come definiti al punto 8, lettera t, dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 s.m.i.;

3. di riservarsi, a seguito di un primo periodo di sei mesi di monitoraggio dell'applicazione del Metodo, la facoltà di rivedere lo stesso al fine di adeguarlo in conseguenza di eventuali difficoltà applicative che dovessero evidenziarsi e di estenderlo a tutte le derivazioni di acque superficiali su tutto il territorio regionale;

4. di demandare al dirigente della UO «Sviluppo sostenibile e Valutazioni Ambientali» l'adeguamento delle linee guida approvate con decreto n. 4556 del 28 aprile 2010 della Direzione generale territorio ed urbanistica, per renderle metodologicamente coerenti con il presente metodo;

5. di stabilire che per le istruttorie di VIA e di Verifica di assoggettabilità a VIA in corso debbano essere tenuti in conto gli elementi conoscitivi previsti dal presente metodo;

6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURL;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web [www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/) nell'area «Documentazione», sezione «Metodi di valutazione delle verifiche».

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

### Presidenza

**D.d.u.o. 7 febbraio 2012 - n. 829****Direzione centrale Programmazione integrata - Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2012 di economie di stanziamento accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 34/78, e successive modifiche ed integrazioni. Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2012 e al documento tecnico di accompagnamento - V provvedimento**IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA  
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Visto l'articolo 50 della legge regionale 34/78, e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 22 del d.lgs. 76/2000 in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'articolo 8 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento registrati sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Verificata la cancellazione degli impegni residui sui capitoli a destinazione vincolata riportati nell'allegato 1 al presente decreto nonché la corretta cancellazione dei residui attivi registrati al termine dell'esercizio finanziario 2011;

Vista legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico

Visto l'articolo 4 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «*Ordinamento della struttura organizzativa della dirigenza della giunta regionale*».

Visti i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura con i quali è stato attribuito alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di Direttore della Funzione specialistica U.O. Programmazione e gestione finanziaria, della Direzione centrale Programmazione integrata della Presidenza;

DECRETA

1. Di riscrivere al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni adottate in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prelevare dall'U.P.B. 4.3.0.1.301.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 4.846.108,74 come indicato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 e al documento tecnico di accompagnamento;

4. Di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore della funzione specialistica  
u.o. programmazione e gestione finanziaria  
Manuela Giaretta

### Economie accertate sui capitoli vincolati da riscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

#### DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

3.1.0.2.34	007623	Autonome	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007/2013				<b>Competenza</b>	237.566,13
				<b>Tot. Comp.</b>	237.566,13
				<b>Tot. Cassa</b>	60.665,07

		Euro	
<b>TOTALE AUTONOME</b>		<b>Tot. Comp.</b>	237.566,13
		<b>Tot. Cassa</b>	60.665,07

		Euro	
<b>TOTALE AGRICOLTURA</b>		<b>Tot. Comp.</b>	237.566,13
		<b>Tot. Cassa</b>	60.665,07

#### DIREZIONE GENERALE: AMBIENTE, ENERGIA E RETI

3.2.0.2.104	005438	Autonome	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
SPESE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE FASI DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)				<b>Competenza</b>	407,52
				<b>Tot. Comp.</b>	407,52
				<b>Tot. Cassa</b>	407,52

		Euro	
<b>TOTALE AUTONOME</b>		<b>Tot. Comp.</b>	407,52
		<b>Tot. Cassa</b>	407,52

3.2.0.2.146	007042	Vincolate	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 2.1.183 007041				<b>Residui</b>	
SPESE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO				<b>Competenza</b>	35.000,00
				<b>Tot. Comp.</b>	35.000,00
				<b>Tot. Cassa</b>	19.250,00

		Euro	
<b>TOTALE VINCOLATE</b>		<b>Tot. Comp.</b>	35.000,00
		<b>Tot. Cassa</b>	19.250,00

		Euro	
<b>TOTALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI</b>		<b>Tot. Comp.</b>	35.407,52
		<b>Tot. Cassa</b>	19.657,52

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

**DIREZIONE GENERALE: COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI**

1.2.0.3.361	005940 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 4.3.195 005939		<b>Residui</b>	404.650,00
FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA DI CUI ALL'ART.6, COMMI 2 E 3 DELLA L.135/2001		<b>Competenza</b>	3.438,02
		<b>Tot. Comp.</b>	408.088,02
		<b>Tot. Cassa</b>	408.088,02

		Euro
<b>TOTALE VINCOLATE</b>	<b>Tot. Comp.</b>	408.088,02
	<b>Tot. Cassa</b>	408.088,02

		Euro
<b>TOTALE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI</b>	<b>Tot. Comp.</b>	408.088,02
	<b>Tot. Cassa</b>	408.088,02

**DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE**

1.1.0.2.405	007243 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 007242		<b>Residui</b>	152.046,19
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE		<b>Competenza</b>	0,00
		<b>Tot. Comp.</b>	152.046,19
		<b>Tot. Cassa</b>	152.046,19

		Euro
<b>TOTALE VINCOLATE</b>	<b>Tot. Comp.</b>	152.046,19
	<b>Tot. Cassa</b>	152.046,19

		Euro
<b>TOTALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE</b>	<b>Tot. Comp.</b>	152.046,19
	<b>Tot. Cassa</b>	152.046,19

**DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

3.1.0.3.353	006279 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 4.3.193 006278		<b>Residui</b>	
RISORSE STATALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA IN CONCESSIONE A F.N.M.E. DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 12.11.2002		<b>Competenza</b>	6.140.900,02
		<b>Tot. Comp.</b>	6.140.900,02
		<b>Tot. Cassa</b>	0,00

		Euro
<b>TOTALE VINCOLATE</b>	<b>Tot. Comp.</b>	6.140.900,02
	<b>Tot. Cassa</b>	0,00

		Euro
<b>TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'</b>	<b>Tot. Comp.</b>	6.140.900,02
	<b>Tot. Cassa</b>	0,00

**DIREZIONE GENERALE: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

2.3.0.2.237	004982 Autonome Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:		<b>Residui</b>	0,00
ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 - 2000/2006		<b>Competenza</b>	10.134,42
		<b>Tot. Comp.</b>	10.134,42
		<b>Tot. Cassa</b>	0,00

		Euro
<b>TOTALE AUTONOME</b>	<b>Tot. Comp.</b>	10.134,42
	<b>Tot. Cassa</b>	0,00

2.3.0.2.402	005308 Compensate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 3.4.10 005303		<b>Residui</b>	0,00
FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI		<b>Competenza</b>	14.297.762,34
		<b>Tot. Comp.</b>	14.297.762,34
		<b>Tot. Cassa</b>	0,00

		Euro
<b>TOTALE COMPENSATE</b>	<b>Tot. Comp.</b>	14.297.762,34
	<b>Tot. Cassa</b>	0,00

		Euro
<b>TOTALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO</b>	<b>Tot. Comp.</b>	14.307.896,76
	<b>Tot. Cassa</b>	0,00

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

**DIREZIONE GENERALE: PROGRAMMAZIONE INTEGRATA**

4.2.0.1.184	000347	Autonome	Correnti funzionamento	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	0,00
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI E DIVERSI A CARICO DELLA REGIONE E SPESE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI E PER LE OPERAZIONI RIFERITE ALL' EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI NONCHE' PER ATTI DI CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE				<b>Competenza</b>	32.000.000,00
				<b>Tot. Comp.</b>	32.000.000,00
				<b>Tot. Cassa</b>	0,00

4.3.0.2.200	000545	Autonome	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
ONERI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE CONCESSE DALLA REGIONE IN DIPENDENZA DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE				<b>Competenza</b>	4.000.000,00
				<b>Tot. Comp.</b>	4.000.000,00
				<b>Tot. Cassa</b>	0,00

4.3.0.2.210	007436	Autonome	Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
FONDO PER LA RIPRESA ECONOMICO SOCIALE				<b>Competenza</b>	22.894.596,01
				<b>Tot. Comp.</b>	22.894.596,01
				<b>Tot. Cassa</b>	0,00

4.3.0.3.211	007483	Autonome	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE IN APPLICAZIONE DELL'ART.4, COMMA 5, DELLA L.R. 23/2009				<b>Competenza</b>	21.280.611,12
				<b>Tot. Comp.</b>	21.280.611,12
				<b>Tot. Cassa</b>	0,00

4.3.0.3.211	007629	Autonome	Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
ONERI DIVERSI RELATIVI AI PRESITTI OBBLIGAZIONARI				<b>Competenza</b>	153.000.000,00
				<b>Tot. Comp.</b>	153.000.000,00
				<b>Tot. Cassa</b>	0,00

Euro

**TOTALE AUTONOME**

<b>Tot. Comp.</b>	233.175.207,13
<b>Tot. Cassa</b>	0,00

4.3.0.4.308	002797	Vincolate	Annualità	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:				<b>Residui</b>	
FONDO PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PER OBBLIGAZIONI PREGRESSE DERIVANTI DA CONTRIBUTI STATALI IN ANNUALITA'				<b>Competenza</b>	4.000.000,00
				<b>Tot. Comp.</b>	4.000.000,00
				<b>Tot. Cassa</b>	4.000.000,00

Euro

**TOTALE VINCOLATE**

<b>Tot. Comp.</b>	4.000.000,00
<b>Tot. Cassa</b>	4.000.000,00

Euro

**TOTALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA**

<b>Tot. Comp.</b>	237.175.207,13
<b>Tot. Cassa</b>	4.000.000,00

**DIREZIONE GENERALE: PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA**

3.1.0.2.11	006297 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 2.1.182 006296		<b>Residui</b>	205.651,94
SPESE PER SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE		<b>Competenza</b>	0,00
		<b>Tot. Comp.</b>	205.651,94
		<b>Tot. Cassa</b>	205.651,94

		Euro
<b>TOTALE VINCOLATE</b>	<b>Tot. Comp.</b>	205.651,94
	<b>Tot. Cassa</b>	205.651,94

		Euro
<b>TOTALE PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA</b>	<b>Tot. Comp.</b>	205.651,94
	<b>Tot. Cassa</b>	205.651,94

		Euro
<b>TOTALE ALLEGATO 1</b>	<b>Tot. Comp.</b>	<b>258.662.763,71</b>
	<b>Tot. Cassa</b>	<b>4.846.108,74</b>

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**REISCRIZIONI TOTALI**

	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
Totale allegato 1	258.662.763,71	4.846.108,74
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>258.662.763,71</b>	<b>4.846.108,74</b>

Prelievo dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736  
"Fondo di riserva del bilancio di cassa":

<b>4.846.108,74</b>
---------------------

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.g. 7 febbraio 2012 - n. 795

**Integrazione e aggiornamento del Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno scolastico e formativo 2012/2013 (art. 7, c. 6, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19) approvato con d.d.g. 12896 del 29 dicembre 2011**

IL DIRETTORE GENERALE ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare l'art. 7 della suddetta l.r. n. 19/07 che attribuisce alla Regione, in un'ottica di sussidiarietà e partenariato con gli enti istituzionali, la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione;

Atteso che ai sensi del citato art. 7 della l.r. 19/2007, la programmazione regionale dei servizi educativi integrati di istruzione e formazione è realizzata attraverso:

- la definizione da parte del Consiglio regionale di indirizzi pluriennali;
- la definizione dei piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- l'approvazione con decreto del direttore generale competente di un Piano regionale che individua i servizi ed i percorsi essenziali che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione;

Dato atto che con d.c.r. n. VIII/528 del 19 febbraio 2008 sono stati approvati gli indirizzi pluriennali ed i criteri di programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 12564 del 2 dicembre 2010, che ha approvato il Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale a partire dall'anno formativo 2011/2012;

Dato atto altresì che con d.d.g. n. 12896 del 29 dicembre 2011 è stato approvato il Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione per l'anno scolastico e formativo 2012/2013;

Tenuto conto che il sopra citato d.d.g. n. 12896, nelle more dell'approvazione del provvedimento ministeriale in materia, ha rimandato a successivo atto l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti professionali e degli istituti tecnici in opzioni di cui ai dd.pp.rr. del 15 marzo 2010, n. 87 e 88 concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici;

Preso atto che con circolare n. 14 - prot. n. 326 del 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito gli elenchi nazionali delle opzioni relative agli Istituti Tecnici e agli Istituti Professionali, così come previsti dagli schemi di decreti interministeriali oggetto di parere favorevole da parte della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome nella seduta del 19 gennaio 2012;

Atteso che la sopra citata circolare prevede che:

- le opzioni debbano essere attivate dalle Regioni nell'esercizio delle competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa regionale, nei limiti della dotazione organica regionale;
- ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le famiglie degli alunni frequentanti il secondo anno del primo biennio degli indirizzi e delle articolazioni per i quali, sulla base delle alleghe tabelle, potranno essere autorizzate le opzioni, possono presentare, entro il termine del 20 febbraio 2012, domanda di iscrizione per il percorso di studi relativo alla specifica opzione.

Considerato che si è provveduto ad acquisire dalle Province lombarde le proposte di ulteriore articolazione delle aree di indirizzo degli istituti professionali e degli istituti tecnici in opzioni, sulla base degli indirizzi di cui alla nota prot. n. E1.2002.0002490 del 11 gennaio 2012, e che tali proposte sono disponibili agli atti;

Dato atto che, unitamente alle proposte di opzioni, sono pervenute dalle Province ulteriori richieste di integrazione del precedente Piano approvato con d.d.g. 12896 del 29 dicembre 2011, resesi necessarie a seguito della definizione delle opzioni stesse nonché del rilievo di meri errori materiali e di ulteriori determinazioni istruttorie che sono state adeguatamente motivate;

Tenuto conto che la successiva istruttoria effettuata dagli uffici della d.g. Istruzione, Formazione e Lavoro ha recepito le determinazioni programmatiche assunte da ciascuna Amministrazione

provinciale e i conseguenti dati inseriti nell'Anagrafe Regionale degli Studenti, provvedendo alle necessarie verifiche e revisioni di concerto con i competenti uffici provinciali;

Valutato conseguentemente di approvare il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione per le istituzioni scolastiche statali e per le istituzioni formative accreditate, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. 19/07, come da Allegato «A» (omissis), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale aggiornamento ed integrazione del precedente Piano approvato con d.d.g. n. 12896 del 29 dicembre 2011;

Precisato che la potestà programmatica della rete dell'offerta formativa di competenza regionale si attua nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, ovvero deve essere compatibile con la consistenza della dotazione organica assegnata da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il «Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - offerta formativa» per l'anno scolastico e formativo 2012/2013, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della l.r. 19/07, come da Allegato «A» (omissis), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale aggiornamento ed integrazione del precedente Piano approvato con d.d.g. n. 12896 del 29 dicembre 2011;

2. di trasmettere il presente atto:

- all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per la presa d'atto e la verifica di coerenza con la dotazione organica assegnata da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- alle Amministrazioni Provinciali;

3. di pubblicare il presente atto sul sito internet della Regione Lombardia all'indirizzo [www.formalavoro.regione.lombardia.it](http://www.formalavoro.regione.lombardia.it) nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Maria Pia Redaelli

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

## D.G. Sanità

**Circolare regionale 30 gennaio 2012 - n. 1**  
**Precisazioni in ordine ai contenuti e alle modalità di**  
**rendicontazione della Macroattività Ambulatoriale**  
**Complessa e ad alta integrazione di risorse (MAC), di cui alle**  
**d.g.r. n. IX/2633/2011 e n. IX/2946/2012**

Ai Direttori Generali delle  
 - Aziende Sanitarie Locali  
 - Aziende Ospedaliere  
 - Fondazioni IRCCS Pubblici  
 Al Commissario Straordinario  
 Irccs inrca di Casatenovo  
 Ai Legali Rappresentanti  
 - Irccs di Diritto Privato  
 - Ospedali Classificati  
 - Case di Cura Accreditate  
 Loro sedi

A seguito dell'esame dei quesiti pervenuti a questa Direzione in tema di Macroattività Ambulatoriale Complessa e ad alta integrazione di risorse (MAC), si forniscono i seguenti chiarimenti:

- le attività di MAC rappresentano una modalità organizzativa dell'erogazione di attività terapeutiche e diagnostiche complesse, caratterizzate da una significativa complessità dal punto di vista dell'integrazione contemporanea di più professionalità e di più discipline, che devono interagire tra loro in maniera coordinata in un tempo significativamente prolungato. Da ciò deriva che questo modello organizzativo riguarda attività fino a ieri erogate in day hospital e/o in degenza ordinaria e che non può in nessun modo sostituire il regime ambulatoriale classico caratterizzato dall'erogazione di singole prestazioni in un contesto organizzativamente non complesso;
- le attività che afferiscono alla MAC sono relative esclusivamente a prestazioni di tipo non chirurgico;
- i pacchetti MAC possono essere prescritti solamente dagli specialisti che operano presso la struttura dove gli stessi verranno erogati, precisando che la suddetta erogazione deve essere congruente, in termini di discipline coinvolte, con l'assetto accreditato della struttura;
- i pacchetti MAC prenotati dal 26 di gennaio 2012, sono soggetti, se dovuta, alla compartecipazione alla spesa (ticket) da parte dei pazienti, la quale, come già specificato con la Circolare n. 14San/2011, seguirà le stesse regole già vigenti per le attività di specialistica ambulatoriale e sarà quindi dovuta per i soli cittadini non esenti (posizione ticket 40); altrimenti il campo relativo alla posizione ticket sarà compilato con la codifica coerente con la condizione di esenzione (10, 20, 50, 60, 61, 62, 63, 90). A questo proposito, si ricorda che, non essendo i pacchetti MAC patologia-specifici, ma rappresentativi di una determinata complessità assistenziale erogata, con la citata Circolare si è data indicazione che lo specialista certifichi l'esenzione sull'impegnativa nel caso in cui le attività prescritte siano a favore di pazienti esenti per patologia e le prestazioni erogate siano prevalentemente tra quelle per le quali i pazienti stessi godono della predetta esenzione;
- i pacchetti MAC sono erogabili in ambito di mobilità sanitaria e quindi possono essere fruiti anche da pazienti di provenienza extraregionale, ai quali l'attività potrà essere prescritta anche da parte di erogatori accreditati e a contratto di diritto privato;
- le prescrizioni per la MAC sono relative esclusivamente ad attività erogate per conto del SSR e devono essere effettuate su impegnativa del SSN, precisando che ciascuna impegnativa può contenere fino ad un massimo di 8 pacchetti MAC (anche di differente tipologia), ciascuno con la propria numerosità come prevista dal prescrittore e come di seguito esemplificato:

paziente con tumore del colon metastatico;  
 prescrizione su unica impegnativa di:

1. MAC02 per effettuazione, ad esempio, di 15 accessi di chemioterapia;
2. MAC05 per emotrasfusioni (quante ne necessitano);
3. MAC12 per biopsia epatica;

- la rendicontazione degli accessi per MAC con il flusso ambulatoriale di cui alla Circolare 28San dovrà essere effettuata con cadenza mensile a prescindere dalla durata prevista per il pacchetto prescritto; qualora quindi la prescrizione contenga pacchetti non esauriti nel mese di rilevazione, la stessa, come di seguito esemplificato, dovrà essere ritrasmessa a correzione nei mesi successivi aggiornando (integrandolo) il valore riferito al campo «quantità»:

prescrizione

Ricetta	Prestazione	Quantità
0300090478089180	MAC01	6

rendicontazione

Mese di rilevazione	Ricetta	Prestazione	Quantità	Destinazione del record	Data erogazione	Data fine erogazione
gennaio	0300090478089180	MAC01	2		4/1/2012	20/1/2012
febbraio	0300090478089180	MAC01	4	C	4/1/2012	21/2/2012
marzo	0300090478089180	MAC01	6	C	4/1/2012	23/3/2012

- le disposizioni date in merito alla modalità di rendicontazione della MAC, non devono avere ricadute sulla regolare tenuta della cartella ambulatoriale, la quale si riferirà all'intero ciclo di trattamento effettuato, del quale conferrà tutta la relativa documentazione clinica;
- è consentito erogare nella stessa giornata prestazioni MAC afferenti a pacchetti diversi così come è possibile erogare nella stessa giornata prestazioni MAC e prestazioni ambulatoriali non clinicamente riconducibili alle attività MAC in corso;
- l'impegnativa utilizzata per la prescrizione di pacchetti MAC, indipendentemente dal numero di pacchetti prescritti, non dovrà contenere la prescrizione di altre prestazioni ambulatoriali non afferibili alla MAC, per le quali andrà quindi prevista un'altra impegnativa;
- le prestazioni di laboratorio e di diagnostica strumentale attinenti ai contenuti clinici delle attività MAC in corso, anche se non esplicitamente comprese nella descrizione del pacchetto MAC, sono ricomprese nel citato pacchetto (anche se effettuate in giorni diversi dall'accesso per MAC) e non devono quindi essere rendicontate a parte nel flusso ambulatoriale di cui alla Circolare 28San;
- i pacchetti riabilitativi (MAC 06, 07 e 08) non sono esclusivamente riferiti alla riabilitazione neuromotoria, ma descrivono tutte le tipologie di attività riabilitativa (es. riabilitazione cardiologica, respiratoria, psichiatrica, percorsi clinici assistenziali per pazienti con obesità ecc.); a questo proposito si specifica che, come già anticipato con la DGR n. 2633/2011, il medico specialista prende parte alle attività svolte e contribuisce al raggiungimento del requisito organizzativo previsto;
- la tariffa relativa al trasporto dei pazienti in carico per i pacchetti MAC 06, 07 e 08 (governata con gli erogatori dalla ASL, tenendo presente anche la possibilità del trasporto collettivo) è da intendersi per tratta (dal domicilio del paziente all'ospedale e viceversa), ovvero da moltiplicare per 2 per ogni accesso.

### Mac e rendicontazione dei farmaci

Ad integrazione di quanto già contenuto nella Circolare 14San/2011, si precisa quanto segue:

- MAC01: si ribadisce, come già precedentemente disciplinato nella circolare 14/SAN/2011, che il pacchetto MAC01 prevede la somministrazione di terapie con farmaci oncologici ad alto costo ricompresi nell'elenco emanato dalla regione. I farmaci oncologici di cui sopra possono essere rendicontati in file F tipologia 5 (indicazioni contenute nel RCP e rimborsabilità AIFA) o in tipologia 3 (legge n. 648/96 - estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche). Come indicato nella nota H1.2005.57478 del 29 dicembre 2005 e successivi, sono rimborsati con le medesime modalità anche tutti gli altri farmaci relativi al protocollo, escluse le terapie ancillari;

- Mac 04: in aggiunta a quanto disposto nella circolare 14/SAN/2011, questo pacchetto MAC prevede la prescrizione/somministrazione anche di farmaci orali per utilizzo in oncologia di cui al Decreto AIFA 2 novembre 2010, ossia riclassificati da H ad A-PHT, la cui rendicontazione in File F è prevista in tipologia 6;
- MAC05, MAC09, MAC10 e Tipologia 16 del File F - Emocomponenti o sacche di sangue somministrati in prestazione di MAC05, MAC09 e MAC10: si aggiorna la tipologia 16 che riguarda non solo i pazienti oncologici ma anche i trattamenti in fase acuta o cronica in pazienti non oncologici. Si conferma che le tariffe degli emocomponenti/sacche di sangue sono quelle disposte di cui all'accordo Conferenza Stato-Regioni 5 maggio 2010 - Allegato C - prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal d.m. 5 novembre 1996 e dall'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- MAC09 e MAC10: la tariffa è comprensiva del costo del farmaco somministrato per le prestazioni previste dagli stessi pacchetti (tariffa omnicomprensiva).

Tutte le tipologie di somministrazione di farmaci che venivano già effettuate in regime ambulatoriale prima dell'introduzione dei pacchetti MAC, continueranno ad essere erogate e rendicontate nel suddetto regime e non devono essere poste a carico della MAC.

Il direttore generale  
Carlo Lucchina

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

## D.G. Commercio, turismo e servizi

**D.d.g. 8 febbraio 2012 - n. 838**
**Iscrizione all'elenco di cui al paragrafo 4 comma 6 della d.g.r. 28 ottobre 2009 n. 10397 dei Distretti del commercio che hanno concorso con esito positivo al bando di finanziamento previsto con d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 993 (2° gruppo)**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), ed in particolare l'articolo 5 (Distretti del commercio),

Vista la DGR 28 ottobre 2009, n. 10397 «Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali Distretti del Commercio, ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. 14/99» che ha previsto, tra l'altro, la costituzione di apposito elenco dei Distretti distinto in due sezioni (paragrafo 4, comma 6):

- Distretti Urbani del Commercio (DUC);
- Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale (DiD);

Considerato che l'iscrizione al suddetto elenco dei distretti che hanno concorso con esito positivo ai bandi di finanziamento regionali permette ai comuni che compongono l'aggregazione di usufruire delle opportunità consentite dalle disposizioni regionali vigenti,

Visto che il paragrafo 5 della suddetta DGR 10397/2009 ha previsto l'iscrizione d'ufficio all'elenco dei distretti solo per quelli che hanno concorso con esito positivo ai primi due bandi di finanziamento di cui alle DD.GG.RR. 24 luglio 2008, n. 8/7730 e 6 maggio 2009, n. 8/9399;

Dato atto, quindi, che l'iscrizione dei distretti ammessi al contributo dal quarto bando (DGR 15 dicembre 2010, n. 993) è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio, come previsto dal paragrafo 4 dell'allegato A alla sopra citata DGR 28 ottobre 2009, n. 10397;

Visto che sono state presentate apposite istanze, per l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, dai seguenti soggetti, capofila dei rispettivi distretti, che hanno concorso con esito positivo al quarto bando di finanziamento regionale:

- Roncadelle (BS),
- Coccaglio (BS),
- Ponte Lambro (CO),
- Agrate Brianza (MB),
- Melzo (MI),
- Lavena Ponte Tresa (VA)

Dato atto che i soggetti sopra elencati, nel rispetto della normativa regionale vigente, con l'istanza presentata, si sono impegnati a comunicare in Regione le informazioni riguardanti la permanenza dei requisiti che hanno consentito l'individuazione del distretto, nonché quelle riguardanti l'attività svolta e i risultati conseguiti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

Di iscrivere nell'elenco di cui al paragrafo 4, comma 6 della DGR n. 10397/2009 i distretti i cui soggetti capofila sono i seguenti:

- Roncadelle (BS),
- Coccaglio (BS),
- Ponte Lambro (CO),
- Agrate Brianza (MB)
- Melzo (MI)
- Lavena Ponte Tresa (VA)

Di integrare, pertanto, l'elenco dei distretti di cui alla DGR 28 ottobre 2009, n. 10397 con i seguenti:

### Sezione 2: DISTRETTI DIFFUSI DI RILEVANZA INTERCOMUNALE

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE CAPOFILA	PROV.	COMUNI CHE COMPONGONO L'AGGREGAZIONE	NOME DISTRETTO
BS 33 DiD	RONCADELLE	BS	Castel Mella, Flero, Torbole Casaglia	DISTRETTO DEL COMMERCIO DI RONCADELLE, CASTEL MELLA, FLERO, TORBOLE CASAGLIA
BS 34 DiD	COCCAGLIO	BS	Castelcovati, Castrezzato	MONTORFANO
CO 13 DiD	PONTE LAMBRO	CO	Asso, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarate, Eupilio, Longone al Segrino, Proserpio, Pusiano, Valbrona	DEI TRE LAGHI
MB 13 DiD	AGRATE BRIANZA	MB	Burago di Molgora, Caponago, Cavenago di Brianza	DISTRETTO COMMERCIALE DIFFUSO DI AGRATE BRIANZA, BURAGO DI MOLGORA, CAPONAGO E CAVENAGO BRIANZA
MI 21 DiD	MELZO	MI	Bussero, Cassina De' Pecchi, Liscate, Vignate	DELLA MARTESANA
VA 13 DiD	LAVENA PONTE TRESA	VA	Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cremona, Cuasso al Monte, Marzio	CERESIO TRESA

Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il direttore generale  
Giuseppe Maria Pannuti

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Corte Costituzionale

**Sentenza 12 dicembre 2011, n. 339**

**Sentenza 12 dicembre 2011, n. 339**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2 e 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-2 marzo 2011, depositato in cancelleria il successivo 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Marcello Cardì e Fabio Cintioli per la Regione Lombardia.

#### Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 24 febbraio 2011, consegnato all'ufficio giudiziario per la notifica il 25 febbraio 2011 e depositato il 7 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2011). In particolare, sono stati impugnati gli articoli 3, comma 2, e 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della citata legge regionale n. 19 del 2010.

2. - L'art. 3, comma 2, lettera a), che sostituisce l'art. 25, comma 6, della legge della Regione Lombardia 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), è impugnato nella parte in cui dispone che «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziare ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-autonomie locali del 22 gennaio 2004».

Ad avviso della difesa dello Stato, tale materia sarebbe riservata alla contrattazione collettiva e, pertanto, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con le norme contenute nel Titolo III (dall'art. 40 all'art. 50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), le quali indicano le procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva, nonché l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Il legislatore regionale, dunque, sarebbe andato oltre la propria competenza, invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.

2.1. - L'art. 14 della legge regionale n. 19 del 2010, sotto la rubrica «Modifica alla legge regionale n. 26 del 2003, concernente disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico», introduce varie modifiche alla citata legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

Tra l'altro, dopo l'art. 53 di detta legge, inserisce l'art. 53-bis, il cui comma 3 dispone che «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, con tale disposizione il legislatore regionale avrebbe invaso l'esclusiva com-

petenza statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e). Cost.

La disposizione *de qua* non regolerebbe affatto il modo di produrre l'energia, ma detterebbe soltanto misure incidenti sulle procedure di scelta del concessionario. Sul punto è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008, alla stregua della quale la disciplina relativa all'espletamento delle gare ad evidenza pubblica rientra nella materia della tutela della concorrenza, spettante appunto alla competenza esclusiva dello Stato, come affermato anche dalla sentenza n. 401 del 2007. La difesa dello Stato prosegue rilevando che, in base a quest'ultima pronuncia, la determinazione dei «requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento di energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione)». In ordine a tale potere, che potrebbe coinvolgere anche aspetti di gestione dei territori, si dovrebbe prevedere la necessità di riconoscere, a fianco dei poteri specifici degli organi dello Stato, anche un coinvolgimento sul piano amministrativo delle Regioni.

A tale indicazione della giurisprudenza costituzionale il legislatore statale avrebbe ottemperato, introducendo la nuova formulazione dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come sostituito dall'art. 15, comma 6-ter, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, alla stregua del quale è demandata al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, la determinazione, entro il termine di sei mesi, dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri e dei termini concernenti la procedura di gara, tenendo conto degli interessi strategici degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.

2.2. - L'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 violerebbe, poi, l'art. 117, comma terzo, Cost.

La normativa censurata, infatti, disporrebbe che gli impianti concernenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche sono direttamente conferiti a società pubbliche patrimoniali di scopo (comma 7): che la Regione, anche per il tramite di tali società, affida l'esercizio industriale di detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata (comma 8); che le concessioni idroelettriche ricadenti nei territori delle Province montane, o delle Province che abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare, siano affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata (comma 9); che la concessione per l'uso delle acque pubbliche è rilasciata, di diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti.

Pertanto, tali disposizioni regionali verrebbero a prefigurare un sistema di affidamento di impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e non, invece, un sistema di affidamento tramite gare delle concessioni idroelettriche. Ciò si porrebbe in aperto contrasto con il regime di tali concessioni e dei relativi impianti, come prefigurato dall'art. 12 del citato d.lgs. n. 79 del 1999, nonché dall'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Tali norme statali enuncerebbero principi fondamentali della materia di competenza concorrente «energia», sicché la loro violazione si tradurrebbe in violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost.

2.3. - Inoltre, l'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 si porrebbe in contrasto con l'art. 117, commi primo, secondo lettera e) e terzo Cost.; mentre l'art. 14, comma 7, violerebbe anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il richiamo effettuale dall'art. 14, comma 1, della legge censurata al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sul «federalismo demaniale», non varrebbe a giustificare l'intervento regionale sugli impianti in questione.

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

In ogni caso, nella parte in cui la censurata normativa della Regione Lombardia prevede affidamenti diretti (ovvero senza gara), essa verrebbe a porsi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in tema di concorrenza, violando, quindi, l'art. 117, primo comma, Cost.

Infine, si dovrebbe rilevare che le procedure di affidamento di beni e servizi rientrerebbero nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di concorrenza. Come affermato dalla Corte costituzionale (il richiamo è alla già citata sentenza n. 401 del 2007), la tutela della concorrenza avrebbe natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, bensì quelli di «una funzione esercitabile sui più diversi oggetti». Nello specifico settore degli appalti, però, l'interferenza con competenze regionali si atteggierebbe in modi peculiari, in quanto non si realizzerebbe di regola un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne conseguirebbe che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrebbe essere interamente disciplinata dal legislatore statale.

Con le disposizioni censurate il legislatore regionale, andando oltre la propria competenza, avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., per i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, nonché l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, limitatamente all'art. 14, comma 7, il detto legislatore regionale avrebbe violato anche l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

3. - La Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante *pro-tempore*, si è costituita con memoria depositata il 6 aprile 2011, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato.

3.1. - In riferimento alla censura relativa all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2010, la resistente ne ha eccepito l'inammissibilità, perché essa si limiterebbe ad indicare la norma oggetto di contestazione e il parametro costituzionale violato, senza argomentare in alcun modo in ordine alla doglianza mossa, compiendo un generico rinvio al titolo terzo del d.lgs. n. 165 del 2001, che poco o nulla stabilirebbe circa i meccanismi di premialità e valorizzazione del personale.

Nel merito, la censura non sarebbe fondata, perché il citato decreto legislativo consentirebbe l'intervento operato dalla Regione, seppure con determinate limitazioni. Infatti, l'art. 2, comma 2, di detto decreto prevede che eventuali disposizioni di legge, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi, e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. A tal proposito gioverebbe ricordare che la disposizione in esame vedrebbe la sua legittimità confermata dalla recente intesa (4 febbraio 2011) tra il Governo e le associazioni sindacali del settore pubblico in tema di premialità e valutazione, laddove si prevede la possibilità di ricorrere a risorse aggiuntive derivanti da processi di ristrutturazione e razionalizzazione, purché connesse alla premialità stessa.

La norma di cui si tratta, peraltro, lungi dall'inadverare la potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile, sarebbe stata emanata in base alla potestà legislativa regionale riconosciuta in materia, in parte dalla Costituzione e in parte dal legislatore statale. Infatti, le posizioni organizzative in questione andrebbero inserite nella più ampia disciplina della dirigenza, trattandosi di posizioni assimilabili alla vice-dirigenza, figura prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il successivo art. 27 dispone che le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel capo che disciplina la dirigenza (Capo II), tenendo conto delle relative peculiarità. Pertanto, si sarebbe in tema di organizzazione del personale regionale, in parte demandato alla potestà residuale della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., e in parte all'adeguamento degli ordinamenti regionali al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, come previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso.

In subordine, andrebbe considerato che la valorizzazione del personale potrebbe essere perseguita non soltanto attraverso incentivi economici, bensì anche con altri benefici, come l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, beneficio peraltro escluso «da quelli che sono riconosciuti a

valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa».

3.2. - Passando alle censure mosse all'art. 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della legge regionale n. 19 del 2010, la resistente ne eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza.

In via preliminare, ritiene di dover «puntualizzare i riferimenti normativi che vengono in discussione, al di là di quel che è menzionato nel ricorso governativo, nonché nell'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri».

A tal riguardo osserva che il censurato art. 14 contiene un solo comma con il quale, alla lettera a), dopo l'art. 53 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introduce l'art. 53-bis, quest'ultimo composto da 12 commi di diverso contenuto. Tuttavia, il ricorso indicherebbe erroneamente come norme impugnate i commi dell'art. 14 della legge regionale n. 19 del 2010.

Anche se la Corte volesse prescindere da tale profilo, le censure dedotte sarebbero, comunque, inammissibili, in quanto del tutto generiche ed immotivate. Esse si limiterebbero ad indicare la norma contestata ed il parametro costituzionale violato, senza porre in evidenza la norma statale interposta violata né argomentandone la violazione, sovente ricorrendo ad enunciazioni generiche ed infine alludendo ad interpretazioni della norma censurata talora persino estranee al suo tenore letterale.

Non sarebbe stato osservato, dunque, l'onere di motivazione cui la parte ricorrente è tenuta (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 462 del 2005).

3.3. - Passando al merito, la difesa regionale procede ad una ricostruzione del quadro normativo concernente l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche. Osserva che oggetto della concessione prevista dalla citata normativa è l'acqua pubblica, rientrante nel demanio idrico, ai sensi dell'art. 122 del codice civile. Richiama il contenuto di tale disposizione, nonché il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 143.

Rileva che, con le riforme attuate alla fine degli anni '90, la gestione amministrativa del demanio idrico è stata trasferita alle Regioni e agli enti locali, ferma restando la titolarità dello Stato sul detto demanio (è richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Nell'ambito della gestione del demanio idrico, alle regioni e agli enti locali sono trasferite tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acque pubbliche, fatte salve le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico. Questa riserva allo Stato è stata poi superata con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). Pertanto, a partire dal 1° aprile 1999, anche il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è divenuto di competenza regionale.

In questo contesto - prosegue la Regione - il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che prevede il cosiddetto federalismo demaniale, ossia l'attribuzione agli enti locali e alle Regioni di un proprio patrimonio, completerebbe il disegno riformatore, finalizzato ad un completo affidamento agli enti territoriali di tutti gli aspetti della materia, peraltro dopo l'emanazione dei decreti attuativi, non ancora intervenuti.

La difesa regionale, quindi, sottolinea che la disciplina relativa all'attribuzione delle grandi derivazioni e alla durata delle medesime è contenuta nell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che stabilisce due principi fondamentali: 1) il titolo consensorio deve essere attribuito mediante gara pubblica; 2) la concessione è temporanea (si fa riferimento ad un periodo di durata trentennale).

Sono, quindi, richiamati gli interventi di questa Corte (in particolare, la sentenza 18 gennaio 2008, n. 1) e quelli comunitari, che hanno modificato il citato art. 12, nonché la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006). Dalla menzionata sentenza n. 1 del 2008 sono desunti i seguenti principi: a) il divieto di proroghe delle concessioni idroelettriche (ritenuto rilevante per le affermazioni circa la necessità di non procrastinare gli affidamenti delle concessioni mediante gare); b) i criteri per l'espletamento delle gare (rilevanti per le affermazioni in ordine alla competenza delle Regioni in materia e al necessario apporto delle stesse nella fissazione dei predetti criteri).

La difesa della resistente osserva ancora che, a seguito della sentenza indicata, il legislatore statale è nuovamente intervenuto sul citato art. 12, con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha dettato il nuovo testo della norma ed ha previsto l'intesa con la Conferenza unificata (art. 15, comma 6-ter, aggiunto dalla legge di conversione).

La novella del 2010 ha introdotto, altresì, una cosiddetta «clausola di cedevolezza», stabilendo, con l'art. 6-*quater*, che le disposizioni dell'art. 15, comma 6-ter, le quali per l'appunto modificano l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza.

Ad avviso della Regione Lombardia, secondo il tenore letterale della citata norma, anche l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (e successive modificazioni), laddove stabilisce che il Ministero debba determinare, d'intesa con la Conferenza unificata, i requisiti per la gara, è soggetto alla predetta clausola di cedevolezza, con la conseguenza che un intervento legislativo regionale in materia verrebbe a superare l'applicazione della norma menzionata.

4. - In questo quadro, la censura mossa all'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2010 (in realtà riferita all'art. 53-*bis*, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2003, come introdotto dal citato art. 14) non sarebbe fondata perché: 1) la tutela della concorrenza è materia trasversale, che non può azzerare ogni concorrente competenza legislativa regionale; 2) nel caso di specie la normativa regionale verrebbe perfettamente ad «incastonarsi» con quella statale, la quale ultima manterrebbe la sua forza per quanto attiene a tutti gli indirizzi di fondo concorrenziali; 3) nel caso in esame proprio il legislatore statale, con apposita clausola di cedevolezza, avrebbe riconosciuto la competenza legislativa regionale; 4) la legge regionale, rafforzando la tutela della concorrenza, darebbe piena attuazione a vincolanti principi del diritto comunitario, i quali, in sua mancanza, rischierebbero di essere ulteriormente sacrificati.

4.1. - Passando ad argomentare le ragioni ora riassunte, la Regione osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale avrebbe più volte affermato che la materia «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost., data la sua natura trasversale e funzionale, non sarebbe illimitata. In particolare, si sarebbe riconosciuto (sentenza n. 430 del 2007) che la materia *de qua* non sarebbe di «estensione certa» ma presenterebbe i tratti di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti, essendo configurabile come «trasversale» (sentenza n. 401 del 2007) e caratterizzata da una portata ampia (sentenza n. 80 del 2006). Ne conseguirebbe che la competenza statale esclusiva, a tutela della concorrenza, mai potrebbe escludere del tutto la potestà legislativa regionale, ma sarebbe «intrinsecamente contenuta e limitata». La stessa sentenza n. 1 del 2008 confermerebbe tali assunti, in quanto, pur collegando la definizione dei criteri per lo svolgimento delle gare relative alle concessioni di derivazioni idroelettriche alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza, avrebbe riconosciuto anche come necessario il coinvolgimento delle Regioni nella definizione dei predetti criteri, e ciò in forza della coesistente competenza concorrente delle Regioni medesime in tema di energia e di gestione del territorio.

Andrebbe sottolineato, poi, che nel caso di specie la norma generale andrebbe a porsi «in perfetta linea con i principi della legge statale, la quale, perlomeno in via di principio (non anche purtroppo nell'attuazione pratica) afferma la temporaneità della concessione e la necessità che vengano effettuate le gare pubbliche per il rilascio delle concessioni medesime (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 79 del 1999)». Infine, lo stesso legislatore statale - l'argomento sarebbe dirimente - avrebbe considerato la previsione contenuta nell'art. 12, comma 2, come cedevole, consentendo dunque al legislatore regionale non soltanto di intervenire in materia, ma anche di rendere inapplicabile la stessa norma statale una volta sostituita da una propria normativa regionale.

4.2. - La questione risulterebbe infondata anche sotto altro profilo.

La Corte costituzionale, nel delimitare la materia trasversale della concorrenza, avrebbe ritenuto costituzionalmente legittime norme regionali emanate nell'esercizio di una competenza concorrente o residuale della Regione, qualora esse siano più rigorose o efficaci rispetto alle norme statali interposte proprio in materia di tutela della concorrenza (sono citate le sentenze n. 307 del 2009, n. 431 e n. 430 del 2007).

Nel caso di specie, la norma regionale censurata prevede che la Regione intervenga a determinare i requisiti concernenti la procedura di gara per l'affidamento delle concessioni, «in assenza» e «nelle more» dell'intervento dello Stato, sicché la legge regionale, attribuendo alla Regione stessa la competenza ad adottare i predetti requisiti se lo Stato rimane inerte, non farebbe altro che intervenire in favore della concorrenza, per consentire che le gare finalmente si svolgano. Ciò sarebbe certamente consentito in base alla giurisprudenza richiamata.

Con la stessa sentenza n. 1 del 2008 questa Corte avrebbe sottolineato come il procrastinare le gare pubbliche non consentirebbe di attuare i principi comunitari e sarebbe contrario alla tutela della concorrenza.

Né gioverebbe addurre che la prevista competenza statale per l'adozione dell'atto amministrativo generale previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 sia vincolante e insostituibile da parte regionale.

In primo luogo, andrebbe ribadito che la legge regionale non esclude la competenza amministrativa statale, bensì la sostituisce in caso di inerzia. In secondo luogo, il legislatore statale già dal 1998-1999 avrebbe stabilito in capo alle Regioni una generale competenza di gestione amministrativa delle concessioni idroelettriche e del demanio idrico, sicché in virtù di tale competenza proprio la Regione e non lo Stato sarebbe legittimata ad emanare l'atto amministrativo generale con il quale si definiscono i predetti requisiti.

In realtà la legge regionale starebbe attuando principi generali consolidati e pacifici del diritto comunitario proprio in materia di tutela della concorrenza, oltre tutto recepiti dal diritto interno. Essa, infatti, garantirebbe il duplice risultato che lo stesso art. 12 citato sembrava voler conseguire, cioè affidare le concessioni mediante gara ed assicurare l'effettiva temporaneità della durata dei rapporti concessori.

La legge regionale in questione risulterebbe conforme alle norme e ai principi del diritto comunitario, in quanto avrebbe come unico effetto quello di far cessare un'inerzia statale certamente in contrasto con quel diritto. Sotto questo aspetto, la censura potrebbe apparire perfino inammissibile per carenza d'interesse, ben potendo il Governo emanare finalmente il provvedimento previsto dall'art. 12, comma 2, e così rendere inapplicabile la legge regionale, che si attiva soltanto in caso d'inerzia e nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale.

5. - Del pari non fondate, ad avviso della difesa regionale, sarebbero le censure mosse all'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 (*recte*: art. 53-*bis* della legge regionale n. 26 del 2003), commi 7, 8, 9 e 10.

Il ricorrente si sarebbe limitato ad eccepire che le disposizioni impugnate prefigurano un sistema di affidamento d'impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e non, invece, un sistema di affidamento delle concessioni mediante gara. Il che sarebbe in contrasto con il regime delle concessioni idroelettriche stabilito dall'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, nonché dall'art. 25 del T. U. n. 1775 del 1933, costituenti principi fondamentali della materia «energia», di competenza legislativa concorrente, con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Ferma l'eccezione d'inammissibilità per il carattere generico della doglianza, la Regione afferma che se «il Governo intende sostenere (ciò che, in verità, non risulta con assoluta chiarezza) che nel caso di specie sia stato violato il principio per il quale le concessioni idroelettriche siano affidate mediante gara e che si voglia dar luogo a qualche forma di affidamento diretto, è di tutta evidenza che detta violazione non sussiste».

La normativa regionale intenderebbe prevedere proprio la celebrazione di gare pubbliche per affidamento delle concessioni in questione, in perfetta coerenza con quanto richiedono l'ordinamento comunitario e quello nazionale. La lettura del dettato normativo (da leggere nella sua interezza) dimostrerebbe che non soltanto non si deroga affatto agli obblighi di tenere il confronto competitivo, ma anzi si sblocca una situazione che finora lo ha impedito. Il ruolo delle «società patrimoniali di scopo con partecipazione pubblica totalitaria incredibile» consisterebbe soltanto nell'essere titolari della mera proprietà pubblica degli impianti e delle pertinenze del demanio idrico che, divenendo oggetto della concessione, sarebbero anch'essi affidati al concessionario per la gestione. Non vi sarebbe stata, dunque, violazione dei principi fondamentali della materia, come stabiliti sia dall'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 sia dall'art. 25 del T.U. n. 1775 del 1933. Al contrario, le norme regionali si muoverebbero nell'ambito dei predetti principi fondamentali, costituendone attuazione.

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

La difesa regionale richiama quindi il contenuto del comma 7, sottolinea che l'affidatario è individuato con procedura di gara ad evidenza pubblica (commi 2 e 8) e può essere anche una società a partecipazione mista pubblico-privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali (comma 8). E richiamata, poi, la disciplina prevista, in deroga ai commi 2 e 8, per il caso in cui le concessioni di derivazione ricadano in un territorio montano per più della metà della sua superficie; in tal caso l'affidatario è una società mista pubblico-privata, partecipata dalla Provincia, purché il socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (comma 9). La Regione, quindi, rilascia la concessione al soggetto affidatario selezionato mediante gara (comma 10). Pertanto non vi sarebbe un sistema di affidamento di impianti, come sostiene la Presidenza del Consiglio, ma un sistema di affidamento delle concessioni mediante gara, sicché la Regione attuerebbe il disposto del citato art. 12, riprendendo peraltro un modello già presente nell'ordinamento statale (art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 per la gestione dei servizi pubblici locali, che prevede o la gara o la società a partecipazione mista, con la selezione del socio secondo procedure competitive).

Tale modello sarebbe coerente con i principi fondamentali del detto ordinamento, il quale ben conoscerebbe sta la possibilità che beni pubblici siano intestati a società in mano pubblica, sia che esso scelga la possibilità di conservare la proprietà di tali beni attraverso il conferimento di essi in una società pubblica. Questo non sarebbe un caso di affidamento diretto senza gara, perché essa sarebbe nel frattempo espletata per la scelta del gestore dell'attività economica, il quale avrà, nell'ambito del rapporto concessorio, anche il diritto di utilizzare tali beni (è richiamato, in proposito, l'art. 113 del T.U. enti locali).

Infine, proprio lo Stato avrebbe dato alla previsione dell'art. 12 citato, una configurazione cedevole, confermando implicitamente che il legislatore regionale, fermi restando i principi della materia, può disciplinare la stessa secondo moduli propri e differenti. La scelta del legislatore regionale, a favore di una modalità che rispetta il principio dell'affidamento mediante gara, nonché il principio del coinvolgimento degli enti locali nella proprietà degli impianti di derivazione, sarebbe dunque corretta.

Pertanto, le censure mosse dalla difesa statale circa presunte violazioni dell'art. 117, comma terzo, Cost. non sarebbero fondate.

6. - Prive di fondamento sarebbero anche le censure mosse sotto altro profilo alle stesse disposizioni sopra citate (art. 14, commi 7, 8, 9, 10), in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo lettere e) ed s), nonché all'art. 3 Cost.

In primo luogo l'affermazione - secondo cui il d.lgs. n. 85 del 2010 non varrebbe a giustificare l'intervento regionale, in quanto gli impianti in esso richiamati non rientrerebbero nella disponibilità della Regione - sarebbe inconfidente ed inesatta. Inconfidente, essendo stato dimostrato che il disegno del legislatore regionale sarebbe imperniato sulla accelerazione e gestione dei procedimenti di gara diretti ad affidare le concessioni per un tempo determinato; inesatta, in quanto gli impianti in oggetto rientrerebbero, come detto, nel demanio idrico così come individuato nelle fonti e nel diritto vivente.

Piuttosto, andrebbe considerato che la norma regionale (comma 7), laddove richiama il decreto relativo al federalismo demaniale, andrebbe interpretato nel senso che gli effetti di questo potranno prodursi soltanto a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi, sicché solo dopo tale emanazione sarà possibile il conferimento dei beni nelle società di scopo.

Quanto all'asserita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., non vi sarebbe nella normativa regionale alcun affidamento diretto, tale non essendo l'affidamento della concessione a società mista pubblico-privata, il cui socio è però scelto con procedimento di gara ad evidenza pubblica, con gara a doppio oggetto e con riserva al privato di una quota del capitale sociale che va dal 40 al 60 per cento (comma 9) e che, nella configurazione della società, riprende il comma 8 dell'art. 12 d.lgs. n. 79 del 1999.

Ad avviso della Regione, i principi posti a tutela della concorrenza sarebbero ugualmente rispettati nel caso di affidamento a società mista quando il socio privato sia selezionato con i detti criteri. Ciò sia per l'ordinamento comunitario (è richiamata la comunicazione della Commissione sul partenariato pubblico-privato 2008/C91/02), sia per l'ordinamento nazionale (è richiamato il citato art. 23-bis). In tali casi non si verificherebbe affatto un'esenzione dal principio dell'obbligatorietà della gara, ma soltanto un mutamento dell'oggetto di questa, la quale in ogni caso dovrebbe essere esperita, anche se non più per trovare

il terzo concessionario e/o gestore del servizio, bensì il partner privato della società (è richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, del 15 ottobre 2010, n. 7533).

Le impuginate disposizioni regionali, quindi, non sarebbero invasive della materia relativa alla tutela della concorrenza, appartenente alla competenza esclusiva dello Stato, ma anzi presupporrebbero altrettante norme (e scelte finalistiche) compiute dalle leggi statali, alle quali darebbero corretto e armonico svolgimento.

Da ultimo, la Regione respinge la censura sollevata dal ricorrente in riferimento all'asserita violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), sollevata con riguardo al solo comma 7 dell'art. 14 citato, eccependone l'inammissibilità per difetto di motivazione e l'infondatezza.

7. - In prossimità dell'udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente illustrato gli argomenti addotti a sostegno delle rispettive tesi.

*Considerato in diritto*

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2011).

In particolare, sono stati impugnati gli artt. 3, comma 2, e 14, commi 3, 7, 8, 9 e 10, della citata legge regionale.

2. - L'art. 3, comma 2, lettera a), nel sostituire l'art. 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), così dispone: «L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale, contenuto nel limite di 340 unità a partire dalla legislatura 2000-2005, progressivamente ridotto nel corso delle legislature successive, è contenuto, dal 1° gennaio 2011, nel limite di 240 unità. Per assicurare il rispetto del parametro qualitativo di virtuosità, determinato dal rapporto tra personale delle categorie e personale di qualifica dirigenziale, la Giunta regionale procede ad effettuare interventi di razionalizzazione organizzativa volti alla riduzione dell'organico della dirigenza. Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004. La Giunta regionale provvede a quantificare i risparmi e a determinare i criteri e le modalità di utilizzo».

Come emerge dal ricorso, la norma è censurata dal ricorrente limitatamente al terzo periodo ed in quest'ambito deve ritenersi circoscritta l'impugnazione (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87), in quanto le restanti disposizioni non si pongono in rapporto consequenziale con quella impugnata.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione concerne materia riservata alla contrattazione collettiva, sicché la disposizione stessa contrasta con le norme contenute nel Titolo terzo (dall'art. 40 all'art. 50) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), che indicano le procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva, nonché l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale.

Così disponendo, dunque, il legislatore regionale avrebbe superato la propria competenza, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, affermata dall'art. 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.

2.1. - La difesa della Regione ha eccepito l'inammissibilità della censura, «in quanto si limita ad indicare la norma oggetto di contestazione ed il parametro costituzionale violato», non argomentando in nessun modo la censura stessa, facendo un generico rinvio al Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, che «poco o niente prevede in merito ai meccanismi di premialità e valorizzazione del personale che negli ultimi anni hanno trovato una fervida legislazione e che, ormai, informa tutta la riforma della Pubblica Amministrazione».

L'eccezione non è fondata.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, sia pure in forma sintetica, ha indicato le ragioni per le quali la disposizione impugnata viola il parametro costituzionale evocato. Essa, infatti, ha chiarito che la norma regionale in esame, intervenendo in mate-

ria riservata alla contrattazione collettiva, si è posta in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001 e, precisamente, con gli articoli da 40 a 50 che disciplinano appunto la contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale, così invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

In tal guisa le ragioni della censura sono state sufficientemente individuate, il che esclude la dedotta inammissibilità.

2.2. - Nel merito la questione è fondata.

La norma impugnata così dispone nel terzo periodo: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004». Essa, dunque, disciplina un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato (*ex plurimis*: sentenza n. 77 del 2011, punto 3 del *Considerato in diritto*), sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, come si desume, del resto, dall'art. 45, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

Il richiamo della difesa regionale all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo ora menzionato, secondo cui «eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge», non è pertinente. Infatti, tale disposizione, prevedendo che eventuali norme speciali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o per categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi, ribadisce il primato di tale fonte appartenente a pieno titolo all'ordinamento civile, come alla stessa materia riconduce proprio il disposto del citato art. 2, comma 2, prima parte, del detto decreto legislativo, alla stregua del quale «I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa».

Né può condividersi l'argomento secondo cui la norma impugnata rientrerebbe nell'organizzazione del personale regionale, in parte demandato alla potestà residuale della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., ed in parte all'adeguamento degli ordinamenti regionali ai d.lgs. n. 165 del 2001. Si deve replicare che, come il testuale tenore della disposizione censurata rivela, essa attiene proprio al trattamento economico dei dipendenti della Regione, prevedendo in sostanza l'erogazione di incentivi, e dunque riguarda un profilo rientrante comunque nella materia dell'ordinamento civile.

Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, che ha sostituito l'art. 25, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 20 del 2008, nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004».

3. - Il ricorrente censura poi l'art. 14, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La norma, recante la rubrica «Modifica alla legge regionale n. 26/2003, concernente disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico», provvede appunto a modificare detta legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

In particolare, dopo l'art. 53, inserisce l'articolo 53-bis, il cui comma 3 (trascritto in ricorso) è del seguente tenore: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

Ad avviso della difesa dello Stato, il legislatore regionale, così disponendo, avrebbe superato i limiti della propria competenza, invadendo quella esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Infatti, la previsione regionale avrebbe ad oggetto le procedure di gara e non la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia. Essa detterebbe soltanto misure incidenti sulle procedure di scelta del concessionario (è diffusamente richiamata la sentenza n. 1 del 2008 di questa Corte). La difesa statale, poi, ricorda che, proprio sulla base delle indicazioni della citata sentenza, il legislatore statale ha modificato l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), sul quale si tornerà di qui a poco.

3.1. - La difesa della Regione Lombardia ha eccepito l'erronea identificazione della norma impugnata e il carattere generico delle censure mosse dal ricorrente, che ne determinerebbero l'inammissibilità, anche con riferimento alle altre disposizioni che saranno in prosieguo esaminate. Tali eccezioni, però, non sono fondate.

Quanto alla prima di esse, è vero che l'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 modifica la legge regionale n. 26 del 2003, introducendo, dopo l'art. 53, l'art. 53-bis, nel cui testo è inserito il comma 3, riportato nel punto 3 che precede e censurato dalla difesa erariale. Tuttavia, a parte il rilievo che la nuova disposizione è stata comunque introdotta dal citato art. 14, sicché il riferimento ad esso non può definirsi erroneo, è decisivo il rilievo che la norma impugnata è stata trascritta nel ricorso introduttivo, sicché nessun dubbio può nutrirsi sulla sua identificazione.

Quanto alla seconda eccezione, le doglianze del ricorrente non sono affatto generiche, perché individuano ed illustrano, con richiami anche alla giurisprudenza di questa Corte, le ragioni delle censure (violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e la normativa statale ritenuta rilevante.

3.2. - Nel merito, la questione è fondata.

Si deve premettere che, come questa Corte ha già affermato, l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008).

Tuttavia, con quest'ultima pronuncia la Corte rilevò che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determinava con proprio provvedimento i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, era un atto che, da un lato, era riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro interferiva su aspetti organizzativi, programmatici e gestori della materia, di competenza concorrente, relativa alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.). In ordine a tale potere, idoneo a coinvolgere anche aspetti di gestione del territorio, andava riconosciuta la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati ad assicurare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica come l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (sentenza n. 383 del 2005). Ne seguì la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevedeva un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

Il legislatore statale intervenne, quindi, con l'art. 15, comma 6-ter, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

della legge n. 122 del 2010, che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, così dispose: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo».

Orbene, come emerge dalla lettura coordinata della disposizione ora trascritta e della norma regionale censurata, è agevole constatare che quest'ultima demanda alla Regione Lombardia l'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta, concernenti le procedure di gara, individuazione che invece la citata norma statale (interventiva, peraltro, prima di quella regionale) affida per l'appunto allo Stato. Ne deriva che la disposizione regionale incide direttamente sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica che, come sopra si è detto, spetta nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo, onde la denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. sussiste.

Non giova addurre che la tutela della concorrenza è materia trasversale che, come tale, non può azzerare ogni concorrente competenza legislativa regionale. Questa Corte ha chiarito, proprio con la sentenza n. 1 del 2008 (punto 7.3 del *Considerato in diritto*), che il provvedimento previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, interferisce «su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione)», affermando anche la necessità di un coinvolgimento - sul piano amministrativo - delle Regioni. Però ha anche aggiunto che «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione». Il che, come si è detto, è avvenuto con la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, in base al dettato attuale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999.

Non è esatto che «nel nostro caso la normativa regionale viene perfettamente ad incastonarsi con quella statale, la quale ultima mantiene la sua forza per quanto attiene a tutti gli indirizzi di fondo pro-concorrenziali». In realtà, lungi dallo «incastonarsi», la norma censurata attribuisce alla Regione una potestà legislativa che non le compete, postulando una sorta di potere sostitutivo della Regione stessa allo Stato («in assenza e nelle more» dell'intervento di questo), che non trova alcun ancoraggio nel dettato costituzionale.

Neppure la tesi secondo cui sarebbe stato proprio il legislatore statale, «con apposita clausola di cedevolezza», a riconoscere la competenza legislativa regionale può essere condivisa.

Invero, l'art. 15, comma 6-*quater*, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte rimasta dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale adottata con sentenza n. 205 del 2011, nello stabilire che le disposizioni dei commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* del medesimo art. 15 si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, aggiunge che ciò può avvenire «per quanto di loro competenza». La norma, dunque, stabilisce, o meglio ribadisce, che l'esercizio della detta potestà legislativa da parte delle Regioni deve rimanere nell'ambito della competenza loro propria, onde resta esclusa ogni intrusione nella competenza esclusiva dello Stato.

È esatto, poi, che la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso la possibilità di un intervento pro-concorrenziale della legislazione regionale (*ex plurimis*: sentenze n. 150 del 2011 e n. 307 del 2009). Ma, nel caso di specie, manca ogni dato per qualificare tale intervento pro-concorrenziale, perché la Regione si attribuisce la potestà di individuare i requisiti e i parametri di cui alla norma censurata (già demandati dalla norma statale al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata), ma nulla dice in ordine al loro contenuto. Né la qualificazione suddetta può essere riconosciuta per il solo fatto che la Regione sarebbe intervenuta in favore della concorrenza, ponendo rimedio all'inerzia dello Stato, perché comunque una situazione di fatto non potrebbe giu-

stificare una alterazione del riparto delle competenze legislative sancito dall'art. 117 Cost.

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), dopo l'art. 53 di essa ha introdotto l'art. 53-*bis*, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata, concernenti le procedure di gara, di cui all'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo».

4. - La Presidenza del Consiglio dei ministri censura l'art. 14, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale lombarda n. 19 del 2010, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché ancora per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo Cost.; infine, ritiene che l'art. 14, comma 7, della detta legge regionale si ponga in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Ad avviso della difesa statale, la normativa impugnata configurerebbe «un sistema di impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e non, invece, un sistema di affidamento, tramite gara, delle concessioni idroelettriche».

Ciò si porrebbe in aperto contrasto con il regime di dette concessioni e degli impianti ad esse inerenti come prefigurato dall'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, nonché dall'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), norme statali costituenti principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente relativa alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, la cui violazione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost. Il richiamo dall'art. 14, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) non varrebbe a giustificare l'intervento regionale sugli impianti di cui sopra, poiché questi non rientrerebbero nella disponibilità della Regione, non essendo ricompresi nel novero dei beni pubblici della Regione medesima indicati nel citato decreto legislativo. In ogni caso - prosegue la difesa statale - la normativa censurata, nella parte in cui prevede affidamenti diretti (ovvero senza gara), si porrebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in tema di concorrenza e, quindi, costituirebbe violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

Infine, andrebbe osservato che la disciplina delle procedure di affidamento di beni e servizi rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di concorrenza (è ancora richiamata la sentenza n. 401 del 2007). Con la normativa censurata il legislatore statale avrebbe violato l'art. 117, primo comma, Cost., per i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, nonché l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

4.1. - Le questioni sono fondate.

Le disposizioni censurate (art. 14, commi 7, 8, 9, 10, della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010), introdotte con l'art. 53-*bis* della legge regionale n. 26 del 2003, sono del seguente tenore:

«7. La Regione, ai sensi del d.lgs. 85/2010, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all'articolo 25 del r.d. 1775/1933 afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro sei mesi dall'acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovra comunale interessate per territorio. La misura della partecipazione degli enti locali interessati sarà determinata previa intesa tra gli stessi e la Regione e comunque non dovrà essere inferiore al 30 per cento; la restante quota di partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impiant-

ti afferenti alla derivazione. Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di un corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali, stabiliti dalla Giunta regionale. Il corrispettivo sarà in parte fisso e determinato sulla base della potenza nominale media annua e soggetto all'adeguamento legato al tasso annuo d'inflazione programmato, e in parte variabile e commisurato all'effettiva produzione realizzata e valorizzata in base alla collocazione dell'energia sul mercato elettrico e nel rispetto del normale rendimento di mercato dei cespiti affidati; il corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela ambientale nei territori interessati. Su richiesta delle province interessate dovrà essere costituita una società patrimoniale di scopo per ciascuna provincia, a condizione che sul territorio della stessa, a far data dall'entrata in vigore della presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione idroelettrica che complessivamente raggiungano almeno 100 MW di potenza attiva nominale installata.

8. La Regione, allo scadere delle concessioni in essere, garantendo la neutralità rispetto al mercato, affida, anche per il tramite delle società di cui al comma 7, l'esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizioni che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali.

9. In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell'articolo 44, comma secondo, della Costituzione, al fine di garantire misure di compensazione territoriale, le concessioni di grande derivazione d'acqua, per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), o delle province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla stessa legge, abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalla provincia interessata, a condizione che: a) la selezione del socio privato venga effettuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; b) la gara per la selezione del socio privato, svolta dalla provincia competente, abbia per oggetto la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione industriale; c) la partecipazione del socio privato alla società mista sia compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento del capitale sociale.

Il ricorso all'affidamento di cui al presente comma avviene su richiesta della Provincia competente che deve pervenire alla Regione entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale di avvio delle procedure di affidamento di cui ai commi 2 e 8.

10. La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo».

Ciò posto, prima di procedere allo scrutinio della normativa ora trascritta, si deve osservare che il d.lgs. n. 79 del 1999, all'art. 12, comma 2, nel testo attuale sopra riportato (punto 3.2 del *Considerato in diritto*), affida ad organi statali, previa intesa con la Conferenza unificata, la determinazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri e i termini concernenti la procedura di gara, «in conformità a quanto previsto al comma 1»; e detta norma, come modificata dalla lettera a), comma 6, dell'art. 15 del d.l. n. 78 del 2010, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dispone che l'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei termini e nelle circostanze dalla norma medesima stabiliti, «indica una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e dell'energia prodotta o della potenza installata nonché di idonee misure di compensazione territoriale».

La legislazione statale, dunque, è chiara nel richiedere le procedure di gara ad evidenza pubblica, la cui disciplina, come già si è notato, è riconducibile per intero alla tutela della concorrenza, con conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, allo Stato (*ex multis*: sentenza n. 401 del 2007, già citata). La normativa regionale censurata viola, nel suo complesso, la detta competenza legislativa esclusiva.

Come risulta dal dettato del comma 7, la Regione Lombardia, allo scadere delle concessioni, acquisisce le opere e gli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incredibile. Tali società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione.

Orbene, già l'*incipit* del comma 7 diverge dall'art. 12, comma 1 (testo vigente), del d.lgs. n. 79 del 1999, perché mentre quest'ultimo affida alla «amministrazione competente» l'indizione delle gare ad evidenza pubblica, la norma regionale domanda a società patrimoniali di scopo, all'uopo costituite (il cui ruolo non è ben precisato) la «messa a disposizione» del «soggetto affidatario», «individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8, sia con quella di cui al comma 9» delle infrastrutture e degli impianti relativi alla derivazione.

Tuttavia, a parte questo pur rilevante profilo, è l'individuazione del soggetto affidatario che si pone in palese contrasto con la normativa statale. Infatti, il comma 7 stabilisce che a tale individuazione si farà luogo sia con le procedure di cui ai commi 2 e 8, sia con quella di cui al comma 9. Però, mentre in effetti il comma 2 prevede l'indizione di gare ad evidenza pubblica, con esplicito rinvio all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il comma 8 dispone che l'esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche sia affidato «mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali». Il comma 9, poi, dispone che, in deroga a quanto previsto nei commi 2 e 8, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico ricadenti in tutto o in parte nelle province montane individuate dal comma stesso, sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle Province interessate, a condizione che siano soddisfatti i requisiti dalla norma medesima previsti per la selezione del socio privato (da effettuare mediante procedure competitive ad evidenza pubblica), per le modalità della relativa gara e per la misura della partecipazione del socio privato.

In questo quadro, risulta evidente che l'affidamento mediante gare ad evidenza pubblica è rimesso alla mera discrezionalità del soggetto affidante, cui è demandata la scelta tra le dette procedure di gara (comma 2) e l'affidamento diretto, di cui al comma 7, che richiama anche i commi 8 e 9, e, per l'appunto, al comma 8, sia pure a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali; queste ultime, tuttavia, come si è visto, nel settore *de quo* prescrivono l'indizione di gare ad evidenza pubblica, senza alternative, e, come questa Corte ha già chiarito, al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - quali sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica - di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario: sentenza n. 325 del 2010, punto 6.1 del *Considerato in diritto*. Il comma 9, infine, stabilisce che l'affidamento diretto sia addirittura l'unica forma, con i requisiti sopra indicati.

L'assenza di criteri di scelta tra l'una o l'altra modalità di affidamento ne conferma il carattere meramente discrezionale. Ma si tratta, per l'appunto, di una conferma, perché per il resto la violazione della normativa statale, e della competenza legislativa esclusiva dello Stato nel contesto della quale la detta normativa va inquadrata ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è palese.

4.2.— Alla luce dei dati ora richiamati, desunti dal testuale tenore della normativa censurata, la tesi della difesa della Regione, secondo cui sarebbe previsto un sistema di affidamento delle concessioni mediante gara, non è esatta. Questo sistema risulta essere una semplice opzione del soggetto affidante, il quale però può decidere anche per l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata (comma 8 e, per il rinvio al medesimo operato, anche il comma 7), mentre in forza del comma 9 tale modalità è disciplinata come esclusiva, onde è evidente che il disposto dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 79 del 1999, e successive modificazioni, non è attuato.

Né giova il richiamo della difesa regionale all'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, perché detta norma, a parte l'abrogazione referendaria subita, riguarda il settore dei servizi pubblici locali e non il mercato interno dell'energia elettrica. E per la stessa ragione non è perti-

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 10 febbraio 2012

nente il richiamo alle normative introdotte in altri e diversi settori dell'ordinamento.

Quanto al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), si deve osservare che l'art. 5 di esso esclude dal trasferimento agli enti territoriali una nutrita serie di beni e di infrastrutture, tra cui «le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche». Si tratta di una formula abbastanza elastica, sicché è necessario attendere i decreti attuativi per una più precisa identificazione dei beni e delle infrastrutture oggetto di trasferimento. A parte ciò, la citata normativa non appare rilevante in questa sede, nella quale non si discute della proprietà dei beni e degli impianti, bensì della disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni.

Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'art. 53 di essa ha inserito l'art. 53-bis, e in questo i censurati commi 7, 8, 9, 10 (norma, questa, di esecuzione dei commi precedenti). Lo stretto intreccio esistente tra le dette disposizioni ne impone la totale caducazione.

Ogni altro profilo resta assorbito.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2011), che ha sostituito l'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nella parte in cui così dispone: «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), dopo l'articolo 53 di essa ha introdotto l'articolo 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, il cui comma 3 così dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12» comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui, modificando la legge della stessa Regione Lombardia n. 26 del 2003, dopo l'articolo 53 di essa, ha introdotto l'articolo 53-bis e in questo i censurati commi 7, 8, 9 e 10, trascritti in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso Quaranta, Presidente  
Alessandro Criscuolo, Redattore  
Gabriella Melatti, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011  
Il direttore della Cancelleria  
F.to Gabriella Melatti